



Regione Umbria
Consiglio Regionale



Rapporti

RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE DELL'UMBRIA

Anno 2009

Processo Legislazione e Studi

Dicembre 2010



Regione Umbria
Consiglio Regionale

Rapporti

RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE DELL'UMBRIA

Gennaio – Dicembre 2009

Processo Legislazione e Studi

Dicembre 2010

A cura del

Processo Legislazione e Studi

© Regione Umbria – Consiglio Regionale

Pubblicazione interna, dicembre 2010

Grafica di copertina: Mauro Gambuli, Sezione Comunicazione istituzionale, Servizio Comunicazione

Stampa: Centro Stampa Xerox – XGS, presso Consiglio regionale dell'Umbria

Indice

Presentazione.....	3
1. Parte prima - L'iniziativa legislativa nel 2009.....	5
1.1. I soggetti dell'iniziativa legislativa.....	5
1.2. Le proposte di legge secondo i settori d'intervento.....	6
1.3. La tipologia della potestà legislativa.....	8
1.4. L'esito dell'iniziativa legislativa.....	10
1.5. Estremi delle proposte di legge presentate nel corso del 2009.....	12
2. Parte seconda - Esame ed istruttoria delle proposte legislative nel 2009. .	17
2.1. Attività delle Commissioni consiliari permanenti, della Commissione speciale e della Commissione d'inchiesta.....	17
2.2. Attività del Comitato per la legislazione.....	22
2.3. L'esame delle proposte di legge in sede referente, redigente e consultiva	25
2.4. Espletamento della partecipazione.....	27
3. Parte terza - Le istruttorie tecniche sugli atti normativi.....	29
3.1. L'analisi tecnico normativa.....	29
3.2. L'analisi documentale.....	29
3.3. Analisi delle politiche pubbliche.....	30
4. Parte quarta: la produzione legislativa nel 2009.....	33
4.1. Il Consiglio regionale: sedute ed attività di produzione legislativa.....	33
4.2. La produzione legislativa nel 2009.....	34
4.3. Le leggi approvate nel 2009, in base alle Commissioni consiliari permanenti e speciali interessate.....	35
4.4. Gli emendamenti in Aula.....	38
4.5. La durata dell'iter legislativo.....	38
4.6. La tecnica redazionale delle leggi.....	40
4.7. Sintesi delle leggi approvate nel corso del 2009.....	41
4.8. Impugnative del Governo nel corso del 2009.....	56
5. Parte quinta - La produzione regolamentare nel 2009.....	59
5.1. Elenco dei regolamenti regionali approvati nel corso dell'anno 2009.....	59
5.2. Tipologia dei regolamenti regionali approvati.....	60
5.3. Sintesi dei regolamenti prodotti nel 2009.....	60

6. Parte sesta - La funzione di controllo.....	67
6.1. L'evoluzione della funzione di controllo e la valutazione delle politiche regionali.....	67
6.2. Le previsioni dello Statuto e del Regolamento interno.....	68
6.3. Le clausole valutative.....	70
6.4. La valutazione negli atti di programmazione.....	78
6.5. L'analisi ex post delle politiche regionali: Note informative.....	78
7. Parte settima - Il riordino normativo.....	81
7.1. Le leggi abrogate nel corso del 2009.....	81
7.2. I Regolamenti regionali abrogati nel corso del 2009.....	83
7.3. Le leggi regionali modificate nel corso del 2009.....	83
7.4. I progetti di legge di semplificazione normativa (cenni).....	86
8. Parte ottava - Cenni sull'attività normativa dei primi mesi dell'anno 2010 (fine VIII legislatura).....	87
8.1. Attività legislativa dei primi mesi dell'anno 2010 (fine VIII legislatura). Cenni.....	87
8.2. Regolamenti dei primi mesi dell'anno 2010 (fine VIII legislatura). Cenni.	88
ALLEGATI.....	89

Presentazione

L'elaborazione del primo Rapporto annuale sulla legislazione regionale dell'Umbria coincide con una fase di profonda riorganizzazione strutturale e di rinnovamento dei processi lavorativi del Consiglio regionale.

La dimensione oramai sovranazionale delle problematiche della società moderna richiede ai poteri locali di occuparsi di temi sempre più complessi. È pertanto necessario avere un approccio dinamico alle politiche pubbliche ed un'organizzazione amministrativa all'altezza della sfida, centrando l'attenzione su campi di azione nuovi e funzionali allo scenario da affrontare.

Ciò è tanto più necessario per le amministrazioni regionali italiane, dotate di ampia potestà legislativa ed investite pienamente di un ruolo di primo rilievo dal Trattato di Lisbona, che ha affermato al massimo livello istituzionale il principio dell'autonomia regionale all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

L'obiettivo di documentare l'attività legislativa del Consiglio regionale si basa su di un modello ormai consolidato, consistente nella tradizionale collaborazione prestata in occasione della redazione dei Rapporti sulla legislazione curati dalla Camera dei Deputati. Sulla base di tale traccia abbiamo ritenuto di innestare indicazioni tipiche dell'attività istituzionale delle Assemblee legislative ed alcuni dei più significativi elementi che riflettono le modalità operative ed i contenuti del lavoro del nostro Consiglio regionale.

In questo primo Rapporto trovano spazio i momenti caratterizzanti il processo legislativo, con sintetiche indicazioni dei contenuti delle leggi approvate nel 2009 e del relativo iter istruttorio. Alcuni specifici approfondimenti sono dedicati sia alle azioni intraprese per migliorare la qualità della legislazione, sia alla funzione di controllo, quale verifica sull'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. I risultati dell'attività svolta sono espressi anche in termini quantitativi e statistici, per mezzo di rappresentazioni grafiche che ne agevolano la comprensione.

Preme sottolineare come l'attenzione verso la conoscibilità del lavoro del Consiglio regionale da parte degli operatori del diritto e dei cittadini funge da stimolo per la realizzazione di prodotti di sempre maggiore qualità.

Non ultimo, l'auspicio che la nona legislatura sappia individuare ed affermare metodi e strumenti utili alla conoscenza dell'attività consiliare, al fine di promuovere soluzioni utili a favorire la partecipazione alla vita istituzionale.

Il Segretario Generale

Franco Todini

Il Presidente del Consiglio regionale

Eros Brega

1. Parte prima - L'iniziativa legislativa nel 2009

1.1. I soggetti dell'iniziativa legislativa

La prima parte del presente lavoro ha lo scopo di fornire un quadro della produzione normativa del 2009 sotto il profilo dell'iniziativa legislativa.

L'iniziativa legislativa, secondo quanto previsto dall'articolo 123 della Costituzione, è espressamente disciplinata dallo Statuto della Regione Umbria e precisamente all'articolo 35, ai sensi del quale "L'iniziativa delle leggi regionali compete a ciascun membro del Consiglio regionale, alla Giunta, a ciascun Consiglio provinciale, ai Consigli comunali che singolarmente o unitamente ad altri raggiungono complessivamente una popolazione non inferiore a diecimila abitanti, ai Consigli di almeno cinque Comuni, indipendentemente dalla consistenza demografica, agli elettori della Regione in numero non inferiore a tremila e al Consiglio delle Autonomie locali".


Nel corso del 2009 sono state presentate al Consiglio regionale 39 proposte di legge regionale. Dal punto di vista dei soggetti titolari dell'iniziativa legislativa (Tabella 1), le proposte avanzate dalla **Giunta regionale risultano in leggera prevalenza (53,8%) rispetto a quelle dei Consiglieri regionali (46,2%), mentre non vi sono state proposte di legge provenienti dagli enti locali o dal CAL.**

Per quanto riguarda le **proposte d'iniziativa popolare**, occorre precisare che, tanto nella tabella quanto nel grafico che seguono, non si tiene conto della proposta d'iniziativa popolare atto ex n. 1719 (ora n. 80), afferente "Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali". Ciò in quanto, detta proposta, pur essendo stata depositata in Consiglio regionale in data 1.12.2009, ha visto la conclusione dell'istruttoria relativa all'ammissibilità e l'assegnazione in Commissione (prevista dall'articolo 8 della legge regionale 21 marzo 1997, n. 7 -*"Norme sulla partecipazione all'esercizio delle funzioni di competenza del Consiglio regionale e sul referendum consultivo"*, ora abrogata dall'art. 74, comma 1, primo alinea della l.r. 14/2010 sopra citata) solo in data 13/01/2010. A tale atto non è stato dato seguito nella VIII legislatura; trattandosi di proposta popolare lo stesso atto, rinumerato, è stato riassegnato - nella IX legislatura - alle competenti Commissioni consiliari permanenti per l'esame.

Tabella 1. Proposte di legge, secondo il soggetto proponente. Anno 2009.

SOGGETTI PROPONENTI	Numero proposte	%
<i>Giunta regionale</i>	21	53,8
<i>Consiglieri regionali</i>	18	46,2
<i>Popolare (elettori della regione in numero non inferiore a 3.000)</i>	0	0,0
<i>Enti locali (Ciascun Consiglio provinciale, Consigli comunali che singolarmente o unitamente ad altri raggiungono complessivamente una popolazione non inferiore a 10.000 abitanti, Consigli di almeno 5 Comuni indipendentemente dalla consistenza demografica)</i>	0	0,0
<i>Consiglio delle Autonomie locali</i>	0	0,0
Totale	39	100,0

Figura 1. Proposte di legge, secondo il soggetto proponente. Anno 2009.



1.2. Le proposte di legge secondo i settori d'intervento


Le proposte di legge presentate nel corso del 2009 hanno interessato una pluralità di settori (Tabella 2).

La maggioranza delle proposte di legge hanno riguardato maggiormente l'ordinamento istituzionale (35,9%) e la finanza regionale (23,1%). Se si tiene conto anche del diverso soggetto proponente (Figura 2), si può notare che, mentre le proposte di legge riguardanti la Finanza regionale risultano esclusivamente di iniziativa della Giunta regionale, quelle concernenti l'Ordinamento istituzionale risultano quasi tutte di iniziativa dei Consiglieri regionali. Quanto al settore Territorio, ambiente e infrastrutture, le proposte della Giunta regionale risultano essere la maggioranza, mentre il settore dei Servizi alla persona e alla comunità e quello dello Sviluppo economico vedono un numero di iniziative legislative pressoché analogo da parte sia dei Consiglieri che della Giunta regionale.

Tabella 2. Proposte di legge per settore di intervento. Anno 2009.

SETTORE DI INTERVENTO	Numero proposte	%
<i>Ordinamento istituzionale</i>	14	35,9
<i>Sviluppo economico e attività produttive</i>	5	12,8
<i>Territorio, ambiente e infrastrutture</i>	6	15,4
<i>Servizi alla persona e alla comunità</i>	4	10,2
<i>Finanza regionale</i>	9	23,1
<i>Multisetto</i>	1	2,6
Totale	39	100,0

Figura 2. Proposte di legge per settore di intervento e soggetto proponente. Anno 2009.



Con riferimento alle singole materie oggetto di intervento (Tabella 3), si può notare - in particolare - che, tra le proposte di legge che rientrano nel settore della Finanza regionale, la quasi totalità è relativa alla materia del Bilancio regionale (7 su 9); tra le proposte che rientrano nell'Ordinamento istituzionale, la maggioranza dettano la disciplina di organi regionali (6 su 14); infine, le proposte del settore dello Sviluppo economico e attività produttive riguardano quasi esclusivamente Agricoltura e foreste (4 su 5).

Tabella 3. Proposte di legge per settore di intervento e per materia. Anno 2009

MATERIA	PROPOSTE DI LEGGE
Finanza regionale	
<i>Bilancio</i>	7
<i>Agricoltura e foreste</i>	1
<i>Multimateria</i>	1
Ordinamento istituzionale	
<i>Organi regionali</i>	6
<i>Personale e amministrazione</i>	2
<i>Sistema di elezione</i>	1
<i>Altro</i>	2
<i>Multimateria</i>	3
Servizi alla persona e alla comunità	
<i>Servizi sociali</i>	1
<i>Sport</i>	1
<i>Tutela della salute</i>	1
<i>Multimateria</i>	1
Sviluppo economico e attività produttive	
<i>Agricoltura e foreste</i>	4
<i>Artigianato</i>	1
Territorio, ambiente e infrastrutture	
<i>Protezione della natura e dell'ambiente</i>	2
<i>Territorio e urbanistica</i>	2
<i>Opere pubbliche</i>	1
<i>Risorse idriche e difesa del suolo</i>	1
Multisetto	
<i>Multimateria</i>	1
Totale Proposte di legge	39

1.3. La tipologia della potestà legislativa

Dal punto di vista della potestà legislativa (Figura 3), risulta che 18 proposte di legge rientrano nella potestà legislativa concorrente (46,2%), 15 nella potestà residuale (38,5%), mentre le restanti 6 sono di potestà legislativa mista (15,4%). A tale proposito, si puntualizza che nella potestà legislativa mista sono state inquadrate quelle proposte di legge che non sembravano suscettibili di essere incluse né in quella residuale né in quella concorrente, nemmeno utilizzando il criterio della prevalenza.

Incrociando il tipo di potestà legislativa con il settore di intervento (Tabella 4 e Figura 4), si può inoltre osservare che, tra le proposte di legge riconducibili alla potestà legislativa concorrente, sono presenti tutti i settori di intervento,

con una prevalenza di quelle riguardanti la finanza regionale; invece, tra le proposte che rientrano nella potestà residuale, la gran parte riguarda l'ordinamento istituzionale e, a seguire, Sviluppo economico e attività produttive; infine, tra le proposte a potestà legislativa mista, compaiono in egual misura le proposte relative a Territorio, ambiente e infrastrutture e quelle relative alla Finanza regionale.

Figura 3. Proposte di legge per tipo di potestà legislativa. Anno 2009





Tabella 4. Proposte di legge per tipo di potestà legislativa e macro- settore - Anno 2009.

MACROSETTORI	POTESTA' LEGISLATIVA			Totale
	Concorrente	Residuale	Mista	
<i>Ordinamento istituzionale</i>	4	10	0	14
<i>Sviluppo economico e attività produttive</i>	1	4	0	5
<i>Territorio, ambiente e infrastrutture</i>	4	0	2	6
<i>Servizi alla persona e alla comunità</i>	2	1	1	4
<i>Finanza regionale</i>	7	0	2	9
<i>Multisetto</i>	0	0	1	1
Totale	18	15	6	39

Figura 4. Proposte di legge per tipo di potestà legislativa e settore di intervento. Anno 2009.



1.4. L'esito dell'iniziativa legislativa

In questo paragrafo le proposte di legge del 2009 sono state classificate rispetto allo stato dell'iter legislativo, così come risulta alla data del 31 dicembre dello stesso anno. In particolare, delle 39 proposte di legge in oggetto, 17 sono state approvate (pari al 43,6%), 2 risultano ritirate o decadute (pari al 5,1%), mentre le restanti 20 (pari al 51,3%) non hanno ancora terminato il proprio iter e risultano, pertanto, ancora giacenti nelle competenti Commissioni consiliari (Figura 5).

L'esito di una proposta legislativa dipende, in parte, anche dal soggetto proponente. I dati contenuti nella Tabella 6 evidenziano, infatti, come le proposte di iniziativa della Giunta regionale abbiano avuto, con riferimento all'anno 2009, un esito diverso rispetto a quelle di iniziativa consiliare.

In particolare (Figura 6), sul totale delle proposte di legge presentate dalla Giunta regionale, la percentuale di quelle approvate entro la fine dell'anno è stata pari al 61,9%, la quota di quelle ancora all'esame di commissione del 38,1%, mentre nessuna proposta è risultata successivamente ritirata o decaduta.

Diversamente, sul totale delle proposte di legge presentate dai Consiglieri regionali, quelle approvate entro la fine dello stesso anno risultano pari al 22,2%, quelle in giacenza nelle Commissioni competenti sono pari al 66,7%, e le rimanenti (pari al 11,1%) sono state ritirate oppure risultano decadute.

Tabella 5. Proposte legislative per soggetto proponente ed esito del procedimento. Anno 2009.

SOGGETTO PROPONENTE	ESITO DEL PROCEDIMENTO			
	<i>Approvato</i>	<i>All'esame di commissione</i>	<i>Ritirato/Decaduto</i>	<i>Totale</i>
<i>Giunta regionale</i>	13	8	0	21
<i>Consiglieri regionali</i>	4	12	2	18
Totale	17	20	2	39

Figura 5. Proposte legislative per esito del procedimento. Anno 2009.





Figura 6. Proposte legislative per soggetto proponente ed esito del procedimento al 31/12/2009.



1.5. Estremi delle proposte di legge presentate nel corso del 2009

Nelle tabelle che seguono (Tabelle 6-8) sono indicate - con l'espressa menzione del numero di atto e del titolo - le proposte di legge presentate nel corso del 2009, distinte per potestà legislativa, concorrente, residuale o mista. A fianco degli estremi di ciascun provvedimento, sono indicati il settore di intervento, nonché la relativa materia.

Tabella 6. Elenco delle proposte di legge a potestà legislativa concorrente. Anno 2009.

POTESTA' LEGISLATIVA CONCORRENTE				
Num. prog.	Estremi del provvedimento	Oggetto	Settore	Materia
1	Atto n. 1472	Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009/2011	Finanza regionale	Bilancio
2	Atto n. 1479	Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2007	Finanza regionale	Bilancio
3	Atto n. 1483	Disposizioni per il rinnovo delle tartufaie controllate e modificazione della l.r. 26/05/2004, n. 8 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 28/02/94, n. 6 - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi)	Sviluppo economico e attività produttive	Agricoltura e foreste
4	Atto n. 1502	Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate	Territorio, ambiente e infrastrutture	Protezione della natura e dell'ambiente
5	Atto n. 1526	Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività sportive, motorie e ricreative	Servizi alla persona e alla comunità	Sport
6	Atto n. 1553	Il governo del territorio e la pianificazione	Territorio, ambiente e infrastrutture	Territorio e urbanistica
7	Atto n. 1557	Norme in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche - Piano regionale delle acque	Territorio, ambiente e infrastrutture	Risorse idriche e difesa del suolo
8	Atto n. 1566	Ulteriore modificazione della l.r. 11/01/2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.))	Ordinamento istituzionale	Personale e amministrazione
9	Atto n. 1592	Ulteriori modificazioni della l.r. 15/01/73, n. 8 (Norme sulla previdenza dei Consiglieri regionali)	Ordinamento istituzionale	Organi regionali
10	Atto n. 1623	Integrazioni della l.r. 23/02/2005, n. 15 (Modalità per il conferimento di incarichi di struttura nelle Aziende Sanitarie regionali)	Servizi alla persona e alla comunità	Tutela della salute

(segue)

Num. progr.	Estremi del provvedimento	Oggetto	Settore	Materia
11	Atto n. 1631	Art. 45 e art. 82 - ultimo comma - della l.r. di contabilità 28/02/2000, n. 13 - Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2009 e reiscrizione di somme stanziare a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2008 - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali	Finanza regionale	Bilancio
12	Atto n. 1658	Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2010	Finanza regionale	Bilancio
13	Atto n. 1685	Norme di semplificazione amministrativa	Ordinamento istituzionale	Multimateria
14	Atto n. 1688	Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche	Territorio, ambiente e infrastrutture	Territorio e urbanistica
15	Atto n. 1696	Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale	Ordinamento istituzionale	Sistema di elezione
16	Atto n. 1699	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2010 e del bilancio pluriennale 2010/2012 - Legge finanziaria 2010	Finanza regionale	Bilancio
17	Atto n. 1700	Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012	Finanza regionale	Bilancio
18	Atto n. 1703	Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2008	Finanza regionale	Bilancio

Tabella 7. Elenco delle proposte di legge a potestà legislativa residuale. Anno 2009.

POTESTA' LEGISLATIVA RESIDUALE				
Num. progr.	Estremi del provvedimento	Oggetto	Settore	Materia
1	Atto n. 1475	Modificazioni della l.r. 16/04/2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)	Ordinamento istituzionale	Organi regionali
2	Atto n. 1476	Istituzione di una Commissione speciale per l'analisi e la predisposizione di atti, legislativi e regolamentari, da sottoporre al Consiglio regionale e finalizzati a contrastare il fenomeno delle tossicodipendenze e del traffico di stupefacenti in Umbria	Ordinamento istituzionale	Altro
3	Atto n. 1488	Istituzione del Centro per le Pari Opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria	Ordinamento istituzionale	Altro
4	Atto n. 1508	Modificazioni della l.r. 16/04/2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)	Ordinamento istituzionale	Organi regionali
5	Atto n. 1519	Ulteriori integrazioni della l.r. 23/01/96, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari)	Ordinamento istituzionale	Organi regionali
6	Atto n. 1534	Istituzione del reddito sociale - Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati	Servizi alla persona e alla comunità	Multimaterie
7	Atto n. 1541	Istituzione del garante per l'infanzia e l'adolescenza	Ordinamento istituzionale	Organi regionali
8	Atto n. 1552	Disposizioni sanzionatorie, in applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29/04/2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27/06/2008, relative alle superfici vitate impiantate illegalmente	Sviluppo economico e attività produttive	Agricoltura e foreste
9	Atto n. 1556	Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria	Sviluppo economico e attività produttive	Agricoltura e foreste
10	Atto n. 1617	Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e disciplina della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale delle categorie professionali	Ordinamento istituzionale	Personale e amministrazione
11	Atto n. 1664	Promozione dell'attività agricola, valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agricole regionali - modificazione della l.r. 20/08/2001, n. 21	Sviluppo economico e attività produttive	Agricoltura e foreste

(segue)

Num. progr.	Estremi del provvedimento	Oggetto	Settore	Materia
12	Atto n. 1665	Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale	Ordinamento istituzionale	Multimateria
13	Atto n. 1667	Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi e regolamenti regionali non più applicabili	Ordinamento istituzionale	Multimateria
14	Atto n. 1678	Ulteriore modificazione della l.r. 16/04/2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)	Ordinamento istituzionale	Organi regionali
15	Atto n. 1683	Tutela, promozione, sostegno e qualificazione dell'artigianato artistico, tradizionale, tipico e innovativo di qualità - Ulteriore modificazione della l.r. 12/03/1990, n. 5 (Testo unico dell'artigianato)	Sviluppo economico e attività produttive	Artigianato

Tabella 8. Elenco delle proposte di legge a potestà legislativa residuale. Anno 2009.

POTESTA' LEGISLATIVA MISTA				
Num. progr.	Estremi del provvedimento	Oggetto	Settore	Materia
1	Atto n. 1473	Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese	Finanza regionale	Agricoltura e foreste
2	Atto n. 1524	Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici	Territorio ambiente e infrastrutture	Opere pubbliche
3	Atto n. 1622	Ulteriore modificazione della l.r. 06/06/2002, n. 8 (Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico)	Territorio ambiente e infrastrutture	Protezione della natura e dell'ambiente
4	Atto n. 1634	Disciplina per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali	Servizi alla persona e alla comunità	Servizi sociali
5	Atto n. 1695	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/12/2006 relativa ai servizi nel mercato interno - modificazioni ed integrazioni di leggi regionali	Multisetto	Multimateria
6	Atto n. 1702	Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spese	Finanza regionale	Multimateria

2. Parte seconda - Esame ed istruttoria delle proposte legislative nel 2009

2.1. Attività delle Commissioni consiliari permanenti, della Commissione speciale e della Commissione d'inchiesta

Le Commissioni Consiliari permanenti trovano la propria fonte principe nell'articolo 53 dello Statuto il quale afferma che il Consiglio regionale istituisce nel suo seno Commissioni permanenti, composte in proporzione alla consistenza dei gruppi consiliari e che il numero, le attribuzioni e le modalità di funzionamento delle Commissioni sono stabiliti nel Regolamento interno del Consiglio regionale. Le Commissioni partecipano al procedimento di formazione delle leggi, nonché dei regolamenti e degli atti di indirizzo e di programmazione di competenza del Consiglio regionale, svolgendo funzioni istruttorie, referenti e redigenti¹.

In particolare, il Regolamento interno (approvato con Deliberazione C.R. 8 maggio 2007, n. 141², prevede al comma 1 dell'articolo 15 l'istituzione delle seguenti Commissioni Consiliari permanenti:

- a) I - Affari istituzionali e comunitari;
- b) II - Attività economiche e governo del territorio;
- c) III- Sanità e servizi sociali.

Le competenze di ciascuna Commissione permanente sono le seguenti:

I Commissione consiliare - Affari istituzionali e comunitari:

Bilancio, Programmazione generale, Programmazione e Organizzazione delle risorse finanziarie, patrimoniali ed umane, Enti dipendenti dalla Regione e società partecipate dalla Regione, Rapporti con gli enti locali, Innovazione e sistemi informativi, Politiche comunitarie, Relazioni internazionali, Cooperazione allo sviluppo, Emigrazione.

1 Il testo dei primi due commi dell'art. 47 del precedente Statuto (approvato con L. 23 gennaio 1992, n. 44) prevedeva: "1. Il Consiglio regionale istituisce nel suo seno Commissioni permanenti. Il numero e l'organizzazione delle Commissioni sono stabiliti dal Regolamento interno. 2. Le Commissioni esaminano i disegni di legge, svolgono ogni attività preparatoria dei provvedimenti di competenza del Consiglio e concorrono, nei modi stabiliti dal presente Statuto e dalle leggi regionali, allo svolgimento dell'attività amministrativa della Regione riservata al Consiglio regionale".

2 Il Regolamento interno citato è stato integrato con Delib. C.R. 14 luglio 2009, n. 315 - Deliberazione non legislativa. Integrazione della Delib. C.R. 8 maggio 2007, n. 141 (Regolamento interno del Consiglio regionale) e modificato con con Delib. C.R. 10 giugno 2010, n. 3 - Deliberazione non legislativa: "Modificazioni della Delib. C.R. 8 maggio 2007, n. 141 (Regolamento interno del Consiglio regionale)". Per il testo del precedente Regolamento interno v. l.r. 16 aprile 1998, n. 14 (Regolamento interno del Consiglio regionale) e successive modificazioni.

II Commissione consiliare - Attività economiche e governo del territorio:
Politiche agricole e agro-alimentari, Programmazione forestale e politiche per lo sviluppo della montagna, Artigianato e cooperazione, Energia, Commercio, Turismo, Governo del territorio, Protezione civile, Urbanistica, Valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, Aree protette, Infrastrutture e trasporti, Difesa del suolo, Ciclo idrico integrato, Cave, miniere e acque minerali, Opere pubbliche e infrastrutture tecnologiche, Mobilità.

III Commissione consiliare - Sanità e servizi sociali:
Tutela della salute, Sicurezza dei luoghi di lavoro, Sicurezza alimentare, Politiche abitative, Edilizia pubblica, Beni e attività culturali, Volontariato e cooperazione sociale, Sport e impiantistica sportiva, Istruzione e sistema formativo, Formazione professionale, Diritto allo studio, Politiche attive del lavoro, Pari opportunità, Caccia e pesca; Immigrazione.

La Tabella 9 riporta il numero delle sedute svolte da ciascuna Commissione consiliare permanente nel corso dell'anno 2009.

Tabella 9. Numero sedute delle Commissioni consiliari permanenti nell'anno 2009.

Anno 2009	I Commissione	II Commissione	III Commissione
Numero Sedute	26	43	41

Commissioni d'inchiesta e Commissioni speciali.

Gli articoli 54 e 55 del Nuovo Statuto della Regione Umbria recano rispettivamente la disciplina per l'istituzione di Commissioni d'inchiesta e Commissioni speciali. In particolare, l'art 54 dello Statuto prevede che il Consiglio regionale “può disporre **inchieste** su materie di interesse regionale, mediante la istituzione di Commissioni composte da Consiglieri in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi consiliari”; l'art. 55 dispone, tra l'altro, che “il Consiglio regionale può **istituire con legge Commissioni speciali** per lo svolgimento di indagini e di studi su temi specifici, fissando il termine del loro mandato”.

Le Commissioni speciali trovano ulteriore fonte normativa nel Regolamento interno del Consiglio regionale e precisamente agli artt. 35, 36 e 37³.

3 Articolo 35 - Le Commissioni speciali.

“1. Il Consiglio può istituire con legge Commissioni speciali per l'esame di particolari questioni e per indagini e studi attinenti ad aspetti istituzionali dell'ordinamento regionale e degli enti territoriali o a problematiche interessanti la collettività regionale”.

Articolo 36 - Le Commissioni d'inchiesta.

“1. Il Consiglio dispone inchieste su materie di interesse regionale ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. La proposta di nomina di Commissione di inchiesta è deliberata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla rituale formalizzazione della richiesta....”.

Articolo 37 - Norme comuni per le Commissioni speciali e di inchiesta.

“1. Le Commissioni speciali e di inchiesta sono costituite in modo da rispecchiare, per quanto possibile, la proporzione dei Gruppi consiliari.

2. Per la composizione e il funzionamento delle Commissioni speciali e di inchiesta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle Commissioni permanenti.

3. La deliberazione che istituisce la Commissione speciale o di inchiesta deve indicare l'oggetto e il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio e disporre l'automatico scioglimento della stessa”.

Commissione d'inchiesta su “Infiltrazioni criminali in Umbria, possibili effetti sulla vita economica e sociale della regione e misure adottate per prevenire la diffusione del fenomeno”.

Per quanto riguarda l'anno 2009, occorre ricordare che, con Deliberazione del Consiglio regionale del 20 gennaio 2009, n. 281, è stata istituita la Commissione d'inchiesta su “Infiltrazioni criminali in Umbria, possibili effetti sulla vita economica e sociale della regione e misure adottate per prevenire la diffusione del fenomeno”.

La suddetta, composta da tre consiglieri di maggioranza e due di minoranza, si è insediata nel mese di marzo ed ha terminato i lavori, previa proroga dei tempi assegnati, nel mese di febbraio 2010, con Relazione finale al Consiglio. La Commissione, in adempimento al mandato conferitole dalla deliberazione istitutiva, ha condotto la propria attività di indagine individuando due direttrici operative: l'acquisizione della documentazione nazionale e regionale disponibile (Relazioni della Commissione parlamentare d'inchiesta, Relazioni della Direzione Nazionale Antimafia, Dossier d'informazione nazionali e regionali) e parallelamente l'effettuazione di incontri conoscitivi con le massime autorità preposte alla materia oggetto dell'inchiesta, sia in ambito nazionale che regionale, con la rete delle istituzioni locali, con gli enti e le associazioni rappresentative del mondo del lavoro, dell'economia, del sociale, dell'istruzione e della cultura.

L'attività della Commissione si è articolata in n. 23 sedute, prevalentemente caratterizzate come audizioni con i vari soggetti sopra citati, svoltesi anche all'esterno dell'ente; tra queste ultime si ricordano per rilevanza l'incontro con il Procuratore Nazionale Antimafia, dr. Grasso, e con le Prefetture di Perugia e Terni con i rispettivi Comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica.

L'intervento in ambito propriamente normativo della Commissione, data la ristrettezza dei tempi, si è esplicato in un numero ridotto di atti, riportati nella Tabella 10.

Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari

La Commissione speciale istituita ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto, è stata disciplinata dalla legge regionale 29 luglio 2005, n. 23 (Istituzione di una Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari).

La citata legge prevede come compito della Commissione (art. 1. comma 1) la predisposizione degli atti, legislativi e regolamentari, necessari per l'attuazione dello Statuto e sue eventuali modifiche, in particolare (art. 1. comma 2) compete a detta Commissione la predisposizione degli adempimenti di cui agli articoli 84 e 85⁴ dello Statuto.

4 “TITOLO X - REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 84 - Procedimento

1. Lo Statuto è modificato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.

2. La legge di revisione dello Statuto è sottoposta al referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione, o un quinto dei componenti il Consiglio regionale.

3. La legge di revisione dello Statuto sottoposta al referendum popolare non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

4. La legge regionale disciplina le modalità di svolgimento del referendum sulle leggi di revisione statutaria.

Tabella 10. Principali atti esaminati dalla Commissione d'inchiesta su "Infiltrazioni criminali in Umbria, possibili effetti sulla vita economica e sociale della regione e misure adottate per prevenire la diffusione del fenomeno" e loro esiti finali. Anno 2009.

Num. pr.	Atto	Oggetto	Esito
1	Atto n.1524	Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente "Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici".	Proposta di emendamenti sull'atto n. 1524, trasmessa alla II Commissione consiliare - (Deliberazione Consiglio regionale 12 febbraio 2010, n. 364) - Legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 "Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici".
2	Atto n.1722	Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Baiardini, Fronduti, Girolamini, Sebastiani e Vinti, concernente "Istituzione della giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie".	(Deliberazione Consiglio regionale 8 febbraio 2010, n. 379) - Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 "Istituzione della giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie".
3	Atto n. 1755	Proposta di Ordine del giorno di iniziativa dei Consiglieri Baiardini, Fronduti, Girolamini, Sebastiani e Vinti, concernente "Relazione conclusiva della Commissione d'inchiesta su Infiltrazioni criminali in Umbria, possibili effetti sulla vita economica e sociale della Regione e misure adottate per prevenire la diffusione del fenomeno".	(Deliberazione Consiglio regionale 8 febbraio 2010, n. 380) - Ordine del giorno - "Relazione conclusiva della Commissione d'inchiesta su Infiltrazioni criminali in Umbria, possibili effetti sulla vita economica e sociale della Regione e misure adottate per prevenire la diffusione del fenomeno".

Nel corso dell'anno in esame la Commissione, come meglio dettagliato nella tabella che segue, ha apportato un'integrazione al Regolamento interno del Consiglio - già deliberato nel 2007 - ha dato attuazione alle riserve di legge previste in Statuto ed assegnate alla sua competenza con le proposte di legge

5. La revisione totale dello Statuto non è ammessa se non previa deliberazione di un nuovo Statuto.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 85 - Disposizioni transitorie e finali

1. Gli organi della Regione di cui all'articolo 41, già costituiti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi nell'ottava legislatura regionale.

2. La Regione adegua la propria legislazione alle disposizioni del presente Statuto entro due anni dalla sua entrata in vigore. Fino a tale adeguamento continuano ad osservarsi le leggi regionali vigenti.

3. Il Consiglio regionale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, provvede ad adeguare il proprio Regolamento interno.

4. Fino alla costituzione del nuovo Consiglio delle Autonomie locali a seguito della legge di cui all'articolo 28, comma 2, il Consiglio in carica continua a svolgere le funzioni che gli sono attribuite dalla legge regionale vigente alla data di entrata in vigore del presente Statuto".

concernenti, rispettivamente, il Centro per le Pari Opportunità e la disciplina degli istituti di partecipazione; inoltre, è da sottolineare che nell'ultimo scorcio di legislatura, con un'accelerazione nell'attività, ha prodotto quelli che possono essere considerati gli atti più rilevanti quali: la **legge di modifica statutaria** (legge regionale 4 gennaio 2010, n. 1 “Modificazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)” e la **legge elettorale regionale** (legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”). La Commissione, nel corso dell’anno 2009, ha tenuto n. 33 sedute. Inoltre, ha svolto le seguenti attività:

1) *Audizioni*

- 30 novembre 2009 - Associazione Emily - in materia di legge elettorale regionale, con riferimento alle “quote di genere;
- 4 dicembre 2009 - Associazioni di categoria, del volontariato, dei consumatori, sigle sindacali e soggetti istituzionali, in ordine alla bozza di legge sugli Istituti di partecipazione.

2) *Seminari*

- 26 febbraio 2009 - Le leggi elettorali regionali;
- 6 marzo 2009 - Società in movimento tra pari opportunità.

La Tabella 11 contiene l'elenco degli atti esaminati dalla Commissione speciale, con il relativo esito finale.

Tabella 11. Principali atti esaminati dalla “Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari” e loro esiti finali. Anno 2009.

Num. pr.	Atto	Oggetto	Esito
1	Atto n. 1475	Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Rossi, Bracco, Baiardini, Brega, Cintoli, Gilioni, Masci, Tomassoni, concernente “ Modificazioni della l.r. 16/04/2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) ”	Approvazione e trasmissione in Aula in data 26 febbraio 2009 (Deliberazione Consiglio regionale in prima lettura 22 aprile 2009, n. 297; in seconda lettura 22 settembre 2009, n. 355) - Legge regionale 4 gennaio 2010, n. 1 “Modificazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)” .
2	Atto n. 1488	Proposta di legge di iniziativa della Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari concernente: “ Istituzione del Centro per le pari opportunità ed attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria ”	Approvazione e trasmissione in Aula in data 4 febbraio 2009 (Deliberazione Consiglio regionale 7 aprile 2009, n. 292) - Legge regionale 15 aprile 2009, n. 6 “Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria” .

(segue)

Num. pr.	Atto	Oggetto	Esito
3	Atto n. 1576	Proposta di Deliberazione non legislativa di iniziativa della Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari concernente “Integrazione della deliberazione consiliare n. 141 del 8.5.2007 (Regolamento interno del Consiglio regionale)”	Approvazione e trasmissione in Aula in data 8 luglio 2009 - (Deliberazione Consiglio regionale 14 luglio 2009, n. 315) - Deliberazione non legislativa. Integrazione della deliberazione consiliare n. 141 dell'8.05.2007 (Regolamento interno del Consiglio regionale).
4	Atto n. 1577	Proposta di Deliberazione non legislativa di iniziativa dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale concernente “Disciplina delle modalità di svolgimento delle elezioni dei componenti del Consiglio delle autonomie locali”	(Deliberazione Consiglio regionale 21 luglio 2009, n. 322) - Deliberazione non legislativa. Disciplina delle modalità di svolgimento delle elezioni dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali (articolo 7, legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20).
5	Atto n. 1696	Proposta di legge di iniziativa della Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari concernente “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”	Approvazione e trasmissione in Aula in data 18 dicembre 2009 - (Deliberazione Consiglio regionale 21 dicembre 2009, n. 361)- Legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”.
6	Atto n. 1753	Proposta di legge di iniziativa della Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari concernente “Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)”	Approvazione e trasmissione in Aula in data 5 febbraio 2010 - (Deliberazione Consiglio regionale 9 febbraio 2010, n. 386) - Legge regionale 16 febbraio 2010 n. 14 “Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)”.

2.2. Attività del Comitato per la legislazione

Il Comitato per la legislazione, istituito dal Nuovo Statuto della Regione Umbria ai sensi dell'art. 61, è disciplinato nel suo funzionamento dall'articolo 39 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Costituito in misura paritaria da tre consiglieri di maggioranza e da tre consiglieri di minoranza, è organo di nuova istituzione, pertanto nel 2009 è al secondo anno di attività.

Sulla scorta dell'impostazione delle linee guida di operatività assunte nella fase di avvio (anno 2008), il Comitato ha implementato ed affinato la propria attività, riaffermando la consapevolezza del ruolo alto di supporto all'attività legislativa, sotto il profilo della qualità e della semplificazione normativa, nonché della valutazione delle politiche e del controllo

sull'attuazione delle leggi, nel rispetto delle funzioni attribuite dallo Statuto regionale.

Con riferimento all'obiettivo di miglioramento della qualità della normazione, si segnala che nello scorso anno il Comitato ha adottato il manuale di *drafting* "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi", strumento applicato nei *routinari* interventi operati sui singoli disegni di legge, alla luce dell'analisi tecnico-normativa.

Come per l'anno precedente, inoltre, si è provveduto alla redazione del questionario riguardante la produzione normativa regionale per il "Rapporto 2008 sulla legislazione Stato, regioni ed Unione europea" redatto a cura della Camera dei Deputati.

Nel corso del 2009, inoltre, è stato affrontato il tema della redazione del primo Rapporto annuale sullo stato della legislazione della Regione Umbria, di cui il presente lavoro costituisce adempimento formale.

In relazione alle esigenze di semplificazione e coordinamento con la legislazione vigente, fin dallo scorso anno il Comitato, tenuto conto che la produzione normativa risultava ancora eccessiva (unica legge di semplificazione la n.30 del 1999 "*Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali recanti disposizioni non più applicabili*") ha dato mandato agli Uffici di svolgere un lavoro ricognitivo sulla legislazione regionale vigente.

In ordine a ciò, il Comitato ha unanimemente assunto quale obiettivo fondamentale di legislatura la predisposizione di una iniziativa legislativa di semplificazione normativa per l'abrogazione di leggi formalmente vigenti, ma prive ormai di effetti giuridici, cosiddetto progetto "taglia-leggi".

La suddetta proposta di legge, con l'allegato elenco delle leggi e regolamenti passibili di abrogazione è stata approvata all'unanimità dal Comitato nella seduta del 21 ottobre 2009. L'iter di approvazione è stato lungo e complesso ed è ha visto la conclusione nell'anno 2010.

Infatti, con deliberazione n. 365 del 12 gennaio 2010 il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la legge concernente "*Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi e regolamenti regionali non più applicabili*", che consente la razionalizzazione del complesso normativo regionale, disponendo l'abrogazione di n. 154 leggi regionali e n. 6 Regolamenti (*l.r. 27 gennaio 2010, n. 4*)

Il Comitato ha altresì espresso l'auspicio che con il rinnovo del Consiglio regionale i futuri competenti organi proseguano nel solco tracciato, verificando la possibilità di un ulteriore intervento di sfoltimento normativo, anche attraverso la redazione di testi unici di riordino e semplificazione per settori omogenei, come previsto dall'art.40 dello Statuto regionale.

La funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e quella di valutazione delle politiche pubbliche è esercitata dal Comitato secondo quanto disposto dal Regolamento interno all'art.39, comma 5, lett. b) e commi 7 e 8. Sulla procedura relativa alla formulazione del parere con proposta di clausola valutativa si rinvia alla parte sesta del presente lavoro.

Nel corso dell'anno 2009 il Comitato ha tenuto n. 16 sedute, di cui tre in sede di audizione; l'attività svolta è riepilogata nella tabella seguente.

Tabella 12. Principali atti esaminati dal Comitato per la legislazione. Anno 2009.

Num. pr.	Atto	Oggetto	Esito
1	Atto n. 1341	Relazione Giunta regionale per l'anno 2007 in adempimento della clausola valutativa di cui alla l'articolo 106, comma 2 della legge regionale 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale).	Esame del Comitato in data 25 marzo 2009 - <i>Atto decaduto per termine legislatura.</i>
2	Atto n. 1451	Proposta di atto amministrativo di iniziativa della Giunta regionale concernente: “Piano Sanitario regionale 2009/2011”	Approvazione proposta di clausola valutativa presentata come emendamento in Aula il 28 aprile 2009.
3	Atto n. 1502 Atto n. 1496	Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente “Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate” Proposta di atto amministrativo di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Piano regionale di gestione dei rifiuti” .	Approvazione e trasmissione proposta di clausola valutativa in II Commissione consiliare in data 17 aprile 2009.
4	Atto n.1524	Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente “Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici” .	Approvazione e trasmissione proposta di clausola valutativa in II Commissione consiliare il 15 dicembre 2009.
5	Atto n.1557	Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale “Norme in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche - Piano regionale di Tutela delle acque”	Approvazione e trasmissione proposta di clausola valutativa in II Commissione consiliare il 1 ottobre 2009.
6	Atto n. 1667	Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Cintioli, Fronduti, Melasecche Germini, Tomassoni, Zaffini, concernente: “Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi e regolamenti regionali non più applicabili” .	Approvazione e trasmissione in I Commissione consiliare in data 23 novembre 2009 - (Deliberazione Consiglio regionale 12 gennaio 2010, n. 365) - Legge regionale 27 gennaio 2010, n. 4 “Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi e regolamenti regionali non più applicabili”

2.3. L'esame delle proposte di legge in sede referente, redigente e consultiva

In base al comma 1 dell'articolo 36 dello Statuto dell'Umbria, ogni progetto di legge presentato in Consiglio regionale, è secondo le norme del Regolamento interno, esaminato dalla Competente Commissione permanente e poi dal Consiglio stesso, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale (Commissioni in sede referente)⁵.

Il procedimento in sede redigente, invece, è regolato dall'articolo 37 del citato Statuto, a mente del quale (comma 1, primo periodo) “Il Presidente assegna alla competente Commissione permanente la discussione generale e l'approvazione dei singoli articoli del progetto di legge e ne dà comunicazione alla Giunta e ai Gruppi consiliari. L'approvazione finale del progetto è sempre rimessa al Consiglio con le sole dichiarazioni di voto”.

L'articolo 37 prosegue prevedendo la possibilità del passaggio dell'esame del progetto di legge in commissione dalla sede redigente alla sede referente. (comma 1, secondo periodo) “La Giunta o un gruppo consiliare possono, prima dell'approvazione degli articoli da parte della Commissione, richiedere che il progetto sia rimesso alla discussione ed alla approvazione del Consiglio secondo il procedimento ordinario”.

Il procedimento ordinario è comunque adottato per i progetti di legge che devono essere approvati a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, per quelli di cui sia stata dichiarata l'urgenza e per quelli relativi alle leggi che autorizzano la Giunta ad esercitare la potestà regolamentare.

Il procedimento in sede redigente e quello in sede referente trovano ulteriore disciplina, in specie, rispettivamente agli artt. 26, 27, 28 e 29 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Sembra opportuno segnalare, in particolare, che l'art. 28 (Esame in sede redigente) del citato Regolamento dispone:

“1. Il Presidente del Consiglio, [...] assegna in sede redigente i progetti di legge alle Commissioni permanenti per la deliberazione dei singoli articoli. È riservata all'Assemblea la votazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il Presidente dà comunicazione dell'assegnazione alla Giunta regionale e ai

5 “Art. 36 - Procedimento legislativo.

1. Ogni progetto di legge presentato al Consiglio regionale, è, secondo le norme del regolamento interno, esaminato dalla competente Commissione permanente e poi dal Consiglio stesso, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale.

2. Il regolamento del Consiglio regionale stabilisce procedimenti abbreviati per l'esame dei progetti di legge, di cui sia dichiarata l'urgenza.

3. I progetti di legge di iniziativa dei Consigli provinciali, dei Consigli comunali, di iniziativa popolare e di iniziativa del Consiglio delle Autonomie locali sono portati all'esame del Consiglio regionale entro sei mesi dalla loro presentazione. Scaduto tale termine, il progetto è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale e discusso con precedenza su ogni altro argomento.

4. I progetti relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale, alle leggi di conferimento di funzioni amministrative, alla legge di approvazione del bilancio, del rendiconto, alla legge finanziaria, alla legge di ratifica di intese con altre Regioni e alla legge sulla composizione del Consiglio delle Autonomie locali sono approvati con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.

5. Ogni legge regionale che prevede una spesa deve indicare espressamente i mezzi per farvi fronte e qualora comporti minori entrate deve indicare la loro quantificazione”.

Gruppi consiliari.

2. Fino alla conclusione della discussione generale e comunque prima del passaggio alla discussione degli articoli, il progetto di legge è rimesso alla discussione e all'approvazione del Consiglio secondo il procedimento ordinario, qualora ne facciano richiesta la Giunta regionale o un Gruppo consiliare”.

Per quanto riguarda le Commissioni in sede consultiva, occorre ricordare che lo Statuto, all'art. 39⁶, prevede che la Commissione Consiliare competente è chiamata ad esprimere parere sulle proposte relative ai regolamenti di esecuzione e di attuazione delle leggi regionali (detti regolamenti sono di competenza della Giunta regionale)⁷.

Nelle tabelle che seguono sono indicate le proposte di legge esaminate da ciascuna commissione nell'anno 2009, evidenziando quante sono state assegnate in sede referente e quante in sede redigente, quante nel corso dell'esame in commissione sono state trasformate dalla sede redigente a quella referente. Infine sono evidenziate le proposte di legge, commissione per commissione, secondo il procedimento seguito per l'esame delle medesime, prima della trasmissione dell'atto in aula.

Tabella 13. Proposte di legge secondo il tipo di procedimento assegnato e la commissione competente. Anno 2009.

TIPO DI PROCEDIMENTO	COMMISSIONE COMPETENTE				
	<i>I CCP</i>	<i>II CCP</i>	<i>III CCP</i>	<i>Comm. Speciale</i>	<i>Totale</i>
<i>Sede Redigente</i>	10	9	5	0	24
<i>Sede Referente</i>	9	1	0	5	15
<i>Totale</i>	19	10	5	5	39

Tabella 14. Richieste di passaggio dall'esame in sede redigente all'esame in sede referente, per commissione competente. Anno 2009

COMMISSIONE COMPETENTE	<i>I CCP</i>	<i>II CCP</i>	<i>III CCP</i>	<i>Totale</i>
Numero Atti	1	4	5	10

6 “Art. 39 - Potestà regolamentare.

1. La potestà regolamentare di esecuzione e di attuazione delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale. I regolamenti sono emanati dal Presidente della Giunta regionale previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione Consiliare competente secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale. I regolamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, in una sezione distinta da quella delle leggi e secondo una propria numerazione progressiva.


2. Il Consiglio con legge regionale può autorizzare la Giunta a disciplinare con regolamento singole materie. La legge regionale dispone le norme generali regolatrici della materia nonché l'abrogazione delle disposizioni vigenti, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento stesso”.

7 Tale argomento sarà ripreso nella parte dedicata specificamente ai regolamenti.

Tabella 15. Proposte di legge secondo il procedimento seguito per l'esame e la commissione competente. Anno 2009.

TIPO DI PROCEDIMENTO	I CCP	II CCP	III CCP	Comm. Speciale	Totale
<i>Sede Redigente</i>	9	5	0	0	14
<i>Sede Referente</i>	10	5	5	5	25
<i>Totale</i>	19	10	5	5	39

Figura 7. Proposte di legge secondo la commissione di assegnazione ed il tipo di procedimento. Anno 2009



2.4. Espletamento della partecipazione

Complessivamente nell'anno 2009, nel corso dell'esame delle proposte di legge da parte delle Commissioni, sono state utilizzate forme di partecipazione per 11 proposte sulle 39 presentate (quasi il 30% delle proposte). In particolare, per 8 proposte è stato scelto lo strumento dell'audizione, mentre in 3 casi si è optato per un incontro consultivo pubblico.

La Tabella 17 mostra che le attività di partecipazione sono state messe in atto soprattutto per le proposte di legge che hanno riguardato i settori dei Servizi alla persona e alla comunità, nonché per quelle concernenti il settore del Territorio ambiente e infrastrutture. Non sono state utilizzate procedure di partecipazione nel caso delle proposte di legge che riguardano il settore dell'ordinamento istituzionale.


Tabella 16. Proposte di legge secondo gli strumenti di partecipazione attivati. Anno 2009.

PARTECIPAZIONE	Proposte di Legge	%
<i>Senza partecipazione</i>	28	71,8
<i>Audizione</i>	8	20,5
<i>Incontro consultivo pubblico</i>	3	7,7
Totale	39	100

Tabella 17. Proposte di legge secondo il settore di intervento e l'attivazione di strumenti di partecipazione. Anno 2009.

SETTORE DI INTERVENTO	STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE		
	<i>Attivati</i>	<i>Non attivati</i>	<i>Totale proposte di Legge</i>
<i>Finanza regionale</i>	3	6	9
<i>Multisetto</i>	0	1	1
<i>Ordinamento istituzionale</i>	0	14	14
<i>Servizi alla persona e alla comunità</i>	3	1	4
<i>Sviluppo economico e attività produttive</i>	1	4	5
<i>Territorio, ambiente e infrastrutture</i>	4	2	6
Totale Proposte di legge	11	28	39

Figura 8. Proposte di legge secondo il settore di intervento e l'attivazione di strumenti di partecipazione. Anno 2009.



3. Parte terza - Le istruttorie tecniche sugli atti normativi

3.1. L'analisi tecnico normativa

Le analisi tecnico - giuridiche vengono svolte tendenzialmente su tutti i disegni di legge presentati e in ogni caso sui principali. Consistono nella compilazione di voci contenute in una scheda denominata “analisi tecnico-normativa”.

Nel corso del 2009 è stato utilizzato un modello di analisi tecnico normativa consistente nel compilare i seguenti campi: Materia del PDL; Potestà legislativa regionale; Verifica della legittimità costituzionale; Normativa europea in materia; Coordinamento con la normativa vigente; Necessità del ricorso allo strumento normativo; Adeguatezza della relazione di accompagnamento; Pertinenza del titolo rispetto all'articolato; Rispondenza delle singole disposizioni normative ai criteri di chiarezza e omogeneità; Presenza di definizioni e loro correttezza; Presenza di riferimenti normativi e loro correttezza; Nell'ipotesi di rinvii ad atti regolamentari ed amministrativi; Previsione di meccanismi di garanzia contro eventuali inerzie; Presenza di effetti abrogativi impliciti; Rinvio ad atti per l'attuazione del pdl.

3.2. L'analisi documentale

Analogamente alle analisi tecnico-giuridiche, le istruttorie documentali vengono redatte su tutti progetti di legge presentati in Consiglio regionale, e comunque sui più importanti, nonché sui principali atti amministrativi relativi alla programmazione pluriennale della Regione. Si tratta di istruttorie dirette a produrre studi, ricerche, approfondimenti ed elaborazioni a supporto dell'attività legislativa e della qualità dei testi normativi.

Con tale attività documentale si compilano una serie di campi organizzati in sei sezioni, più una dedicata ad eventuali allegati, diretti a fornire dati ed informazioni utili allo studio dell'intervento regolativo in esame definendo: gli obiettivi, i destinatari, l'analisi del contesto, l'analisi economica, l'analisi finanziaria, riportando infine, ove possibile uno schema finanziario-contabile in grado di far conoscere i meccanismi essenziali di finanziamento della politica pubblica posta in essere.

Alcune delle numerose voci che vengono in genere compilate a seguito di studi ed elaborazioni sono: Obiettivi diretti ed espliciti, Strumenti previsti per perseguire gli obiettivi; Corrispondenza con la programmazione regionale; Effetti su altri settori o ambiti diversi da quelli previsti; Destinatari diretti e indiretti; Zone territoriali di intervento; Forme di pubblicità e di partecipazione per i destinatari; Definizione dei fenomeni oggetto dell'intervento contenuta nell'atto; Rispondenza dell'atto a particolari emergenze o gravi situazioni determinatesi sul territorio; Rispondenza dell'atto ad esigenze di nuove realtà socio economiche; Presenza di dati e

informazioni nella relazione di accompagnamento; Definizione del contesto socio-economico: dati e informazioni di sintesi; Riferimenti documentali; Bibliografia essenziale.

Ancora, per ciò che concerne l'analisi economica e finanziaria e lo schema finanziario-contabile, si compilano una serie di voci attraverso le quali si individua la natura dell'intervento (strutturale o congiunturale), si fa una valutazione dei possibili effetti economici dell'intervento, attraverso una breve analisi dei costi e dei benefici, la quantificazione della spesa complessiva per l'attuazione della politica sul Bilancio regionale, l'indicazione delle risorse utilizzate per il finanziamento dei costi dell'intervento regolativo e così via, come risulta dalla Scheda documentale consultabile negli Allegati.

Nel corso del 2009 è stato molto utilizzato un nuovo strumento a supporto dell'attività istruttoria denominato *Scheda Documentale - materiali per l'analisi ex ante*, poiché è sembrato uno strumento snello e flessibile, in grado di rispondere a diverse esigenze documentali. Con la Scheda documentale sono state approfondite le materie relative agli atti in esame, ovvero alcuni aspetti specifici in essi contenuti, ponendo in evidenza - e in forma sintetica - sia i temi trattati che i principali risultati emersi attraverso l'acquisizione dei dati ed delle elaborazioni statistiche.

Congiuntamente con le altre istruttorie (giuridiche, valutazione delle politiche pubbliche e attività di partecipazione tramite audizioni e incontri consultivi pubblici) si forniscono al legislatore e decisore politico una serie di strumenti utili per l'analisi d'impatto, per la progettazione e la fattibilità di un intervento regolatore, nel rispetto delle disposizioni e degli obiettivi previsti dall'art. 61 dello Statuto regionale.

Gli esiti di tutte le istruttorie sono stati contemporaneamente inseriti nell'Analisi di Processo, il procedimento previsto a supporto all'attività legislativa, che permette di condividere nell'intranet la documentazione prodotta nella fase istruttoria per ogni singolo progetto di legge, e, conseguentemente di pubblicarla sul sito istituzionale del Consiglio regionale in tempo reale.

3.3. Analisi delle politiche pubbliche

L'analisi delle politiche pubbliche interessa due fasi dell'istruttoria di un disegno di legge la fase *ex ante* con l'inserimento della Clausola valutativa e una fase *ex post* con l'analisi delle informazioni di ritorno e verifica degli effetti di una legge regionale.

L'istruttoria in fase *ex ante* viene svolta tendenzialmente su tutti i disegni di legge, e fornisce ai decisori pubblici delle informazioni sintetiche sulle disposizioni normative attraverso una schematizzazione grafica, al fine di una lettura più chiara e consapevole degli obiettivi e strumenti messi in campo per l'attuazione della legge.

In questa fase vengono inoltre individuati, attraverso uno schema a griglia, i soggetti che saranno chiamati dopo l'approvazione della proposta di legge a dare attuazione agli adempimenti previsti dalle norme, il tipo di provvedimento adottato, i tempi previsti entro i quali approvare tali atti.

Valutata poi, l'opportunità dell'inserimento di una clausola valutativa, si passa alla sua stesura. La redazione di una clausola valutativa è una operazione complessa che implica la ricerca di criteri oggettivi che supporteranno il

legislatore nella formulazione di domande che analizzano le modalità attuative seguite dai soggetti incaricati di applicare le norme e di capire se una particolare ricetta di *policy* contenuta nella legge produce gli effetti desiderati.

Molto spesso le informazioni “importanti” non sono di per sé evidenti a prima vista e facilmente riconoscibili, individuarle significa svolgere un approfondito lavoro di analisi sul come riconoscere le politiche nelle leggi.

La scheda predisposta e ideata per un percorso comune tra i vari Consigli regionali dal “Progetto capire” utilizza una serie di domande per cogliere la logica che ispira una politica pubblica al fine di formulare seri quesiti valutativi. Le domande che deve porsi chi analizza una politica pubblica sono le seguenti:

- Quale problema collettivo ispira la nascita di questa politica? Quali sono le dimensioni del problema “aggredibili” da questa politica;
- Quale soluzione viene offerta dalla politica pubblica? Quale strumento concreto viene adottato per intervenire sul problema;
- Chi dovrebbe beneficiare di questa politica? Quali sono i destinatari immediati di questa politica?
- Quali sono i comportamenti che questa politica intende modificare? In che modo ci si attende che i destinatari immediati “reagiscano” alla politica;
- Quali sono i passaggi cruciali della politica? Quali sono gli “snodi critici” connessi all’implementazione dello strumento attuativi;
- Quali esiti è lecito attendersi sul problema che ispira la nascita della politica? Quali risultati concreti si intende produrre;
- Al di là della politica in questione che cosa altro può incidere? Quali fattori esogeni possono cambiare il corso degli eventi;
- A quali conseguenze indesiderate può dar luogo la politica? Quali sono le possibili risposte non gradite e quali potrebbero esserne le cause;

Esaminando le risposte a tali domande si cerca di ribadire il principio di *accountability* e di riempirlo di contenuti. Il risultato di ciò è la costruzione e la presenza di un articolo (Clausola valutativa) nel quale sono inserite domande di valutazione che hanno lo scopo di illustrare quali dovranno essere i contenuti della relazione della Giunta da presentare al Consiglio che costituisce poi il punto di partenza per una successiva analisi ex post.

Nel corso del 2010, al fine di rendere di più immediata lettura e maggiormente efficace il documento istruttorio prodotto, il Processo legislazione e studi ha sperimentato una diversa modalità grafica e contenutistica dei documenti prodotti ai Consiglieri, che si compone di un documento di sintesi e di una scheda di approfondimento, se necessario. Sia il documento di sintesi, quanto l’eventuale approfondimento contengono i contributi della sezione giuridica, della sezione documentale e della sezione valutazione delle politiche pubbliche. Il primo documento illustra in termini sintetici e di impatto immediato gli aspetti di competenza di ciascuna sezione relativi al pdl esaminato. Ad esso si può aggiungere un documento più analitico, elaborato dalle singole sezioni, nel quale vengono ripresi e sviluppati gli argomenti trattati nella scheda sintetica.

4. Parte quarta: la produzione legislativa nel 2009

4.1. Il Consiglio regionale: sedute ed attività di produzione legislativa

Nell'anno 2009, accanto all'attività legislativa, il Consiglio regionale ha svolto molteplici ulteriori attività, riconducibili a funzioni amministrative, di indirizzo e di controllo.


I dati a disposizione evidenziano che, da un punto di vista numerico, la maggior parte degli atti consiliari sono consistiti in “interrogazioni” le quali vanno presentate al Presidente del Consiglio e consistono in una domanda rivolta al Presidente della Giunta “per avere informazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare” (art. 84 del Regolamento interno).

La tabella che segue riporta i dati numerici, in termini assoluti ed in termini percentuali, degli atti adottati dal Consiglio della Regione Umbria nell'anno 2009.

Tabella 18. Atti esaminati dal Consiglio regionale, per tipologia. Anno 2009.

TIPO DI ATTO	Numero atti	%
<i>Leggi regionali</i>	26	18,3
<i>Atti Amministrativi</i>	35	24,6
<i>Atti solo esame</i>	14	9,9
<i>Interrogazioni (comprese question time)</i>	48	33,8
<i>Risoluzioni</i>	4	2,8
<i>Mozioni</i>	8	5,6
<i>Proposte di Ordine del Giorno</i>	1	0,7
<i>Atti interni</i>	6	4,2
<i>Totale atti esaminati</i>	142	100,0

Figura 9. Atti esaminati dal Consiglio regionale, per tipologia. Anno 2009.



4.2. La produzione legislativa nel 2009

Le leggi approvate dal Consiglio regionale della Regione Umbria nel corso dell'anno 2009, sono state pari a 26. Nella tabella seguente viene riportato il numero totale degli articoli, dei commi e dei caratteri.

Oltre il 75% delle leggi regionali approvate nel 2009 sono state di iniziativa della Giunta regionale (Tabella 20) mentre, dal punto di vista dei settori di intervento (Tabella 21) - a differenza di quanto emerso per l'insieme delle proposte legislative - la produzione legislativa copre in maniera piuttosto uniforme tutti i settori di intervento, con una lieve prevalenza di quelli della Finanza regionale e del Territorio, ambiente e infrastrutture.

Tabella 19. Dati quantitativi sulla produzione legislativa. Anno 2009.

Leggi ordinarie n. 26 (di cui nessuna Legge statutaria)		
Totale articoli: 480	Totale commi: 1.183	Totale caratteri: 457.057

Tabella 20. Leggi regionali approvate nell'anno 2009, per soggetto proponente.

SOGGETTO PROPONENTE	Leggi	%
Consiglieri regionali	6	23,1
Giunta regionale	20	76,9
Totale	26	100,0

Tabella 21. Leggi regionali approvate nell'anno 2009, per settore di intervento.

SETTORE DI INTERVENTO	Leggi	%
<i>Finanza regionale</i>	6	23,1
<i>Territorio, ambiente e infrastrutture</i>	6	23,1
<i>Ordinamento istituzionale</i>	5	19,2
<i>Servizi alla persona e alla comunità</i>	3	11,5
<i>Sviluppo economico e attività produttive</i>	3	11,5
<i>Multisetto</i>	3	11,5
<i>Totale leggi regionali</i>	26	100,0

4.3. Le leggi approvate nel 2009, in base alle Commissioni consiliari permanenti e speciali interessate

La seguente tabella raggruppa le leggi approvate nel 2009, evidenziando quali Commissioni sono state interessate ai fini dell'esame. I dati evidenziano che 11 leggi sono state esaminate dalla I Commissione consiliare permanente, 8 dalla II Commissione consiliare permanente, 6 dalla Terza Commissione consiliare permanente, 1 dalla Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari.

Tabella 22. Leggi regionali approvate nell'anno 2009, per commissione competente ai fini dell'esame.

COMMISSIONE COMPETENTE	<i>I CCP</i>	<i>II CCP</i>	<i>III CCP</i>	<i>Comm. Speciale</i>	<i>Totale</i>
Leggi regionali	11	8	6	1	26

Tabella 23. Estremi delle leggi regionali approvate nel corso del 2009, per commissione interessata.

I COMMISSIONE PERMANENTE
<u>L.R. 27-01-2009, n. 1</u> Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.
<u>L.R. 02-03-2009, n. 2</u> Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2007.
<u>L.R. 05-03-2009, n. 3</u> Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011. Legge finanziaria 2009.
<u>L.R. 05-03-2009, n. 4</u> Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese.
<u>L.R. 05-03-2009, n. 5</u> Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009/2011.

L.R. 21-07-2009, n. 14

Disposizioni sanzionatorie, in applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, relative alle superfici vitate impiantate illegalmente.

L.R. 24-07-2009, n. 15

Ulteriore modificazione della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 "Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni CO.RE.COM."

L.R. 23-09-2009, n. 20

Ulteriori modificazioni della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali).

L.R. 12-10-2009, n. 21

Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro delle categorie professionali.

L.R. 11-11-2009, n. 22

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, ai sensi della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità, artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa. Modifiche ed integrazioni di leggi regionali.

L.R. 10-12-2009, n. 24

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2010.

II COMMISSIONE PERMANENTE

L.R. 15-04-2009, n. 8

Ulteriore integrazione della legge regionale 29 ottobre 1999, n. 29 (Individuazione del sistema territoriale di interesse naturalistico-ambientale "Monte Peglia e Selva di Meana").

L.R. 15-04-2009, n. 9

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste).

L.R. 28-04-2009, n. 10

Istituzione del marchio per la tutela del Mobile in Stile prodotto in Umbria e riconoscimento delle aree di eccellenza produttiva.

L.R. 13-05-2009, n. 11

Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate.

L.R. 20-05-2009, n. 12

Disciplina per l'attività professionale di acconciatore.

L.R. 26-06-2009, n. 13

Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

L.R. 29-07-2009, n. 17

Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria.

L.R. 10-12-2009, n. 25

Norme attuative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e Piano regionale di Tutela delle Acque - Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 e alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15.

III COMMISSIONE PERMANENTE

L.R. 15-04-2009, n. 7

Sistema Formativo Integrato Regionale.

L.R. 29-07-2009, n. 16

Disciplina delle manifestazioni storiche.

L.R. 29-07-2009, n. 18

Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

L.R. 23-09-2009, n. 19

Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive, motorie e ricreative. Modificazioni ed abrogazioni.

L.R. 24-11-2009, n. 23

Requisiti del direttore amministrativo di Azienda sanitaria regionale.

L.R. 28-12-2009, n. 26

Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali.

COMMISSIONE SPECIALE PER LE RIFORME STATUTARIE E REGOLAMENTARI

L.R. 15-04-2009, n. 6

Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria.

4.4. Gli emendamenti in Aula

Di seguito si riporta l'elenco delle leggi approvate nel 2009 che sono state oggetto di emendamenti in Aula.

Tabella 24. Leggi regionali approvate nel 2009 emendate in Aula.

1) L.R. 27-01-2009, n. 1;
2) L.R. 05-03-2009, n. 3;
3) L.R. 05-03-2009, n. 4;
4) L.R. 05-03-2009, n. 5;
5) L.R. 15-04-2009, n. 6;
6) L.R. 28-04-2009, n. 10;
7) L.R. 13-05-2009, n. 11;
8) L.R. 29-07-2009, n. 17;
9) L.R. 23-09-2009, n. 19;
10) L.R. 11-11-2009, n. 22;
11) L.R. 28-12-2009, n. 26.

4.5. La durata dell'iter legislativo

Per valutare la durata dell'iter legislativo delle leggi approvate nell'anno 2009, sono stati prese a riferimento, rispettivamente come termine iniziale e finale dell'iter, la data in cui la commissione competente ha iniziato l'esame dell'atto e la data di approvazione in Aula.

Dai dati riportati nella Tabella 25, e dall'andamento del corrispondente istogramma di frequenza (Figura 10) si evince che, in circa il 60% dei casi, la durata dell'iter legislativo delle leggi regionali approvate nel corso del 2009 è stata inferiore ai due mesi di tempo e che 9 leggi sulle 26 approvate hanno richiesto un tempo di approvazione compreso tra i 30 giorni e 60 giorni.

Inoltre, relativamente a tutte le leggi approvate, la durata media dell'iter è stata di circa 4 mesi (più precisamente, 111 giorni), Questo dato varia fortemente sia a seconda del soggetto proponente, sia a seconda del settore di intervento.

Rispetto al soggetto proponente, (Tabella 26) risulta che le leggi di iniziativa della Giunta regionale hanno richiesto un tempo di approvazione decisamente più breve rispetto a quelle di iniziativa consiliare (mediamente 62 giorni contro 277). Per quanto riguarda il settore di intervento invece, (Figura 12) si rileva una durata inferiore dell'iter legislativo nei settori della Finanza regionale (30,5 giorni in media) e del Territorio, ambiente e infrastrutture (47,2 giorni in media) che, come si è detto in precedenza, sono i due settori i cui sono state approvate un maggior numero di leggi per l'anno in esame.

Tabella 25. Leggi regionali approvate nell'anno 2009, per durata dell'iter legislativo.

DURATA DELL'ITER	Leggi
Tra 1 e 30 giorni	8
Tra 31 e 60 giorni	9
Tra 61 e 180 giorni	5
Oltre 180 giorni	4
Totale	26

Figura 10. Durata dell'iter legislativo delle leggi regionali approvate nell'anno 2009.




Tabella 26. Durata media dell'iter legislativo per soggetto proponente. Anno 2009.

SOGGETTO PROPONENTE	Di iniziativa dei Consiglieri	Di iniziativa della Giunta	Di tutte le Leggi regionali
Durata media in giorni	277,7	61,6	111,4

Figura 11. Durata media dell'iter legislativo per soggetto proponente. Anno 2009





Figura 12. Durata media dell'iter legislativo, per settore di intervento. Anno 2009.



4.6. La tecnica redazionale delle leggi

La tabella che segue classifica le leggi approvate nell'anno 2009 in base alla tecnica redazionale. I dati evidenziano che tali leggi sono prevalentemente testi nuovi, 4 sono novelle (in quanto apportano modifiche o integrazioni a disposizioni vigenti) e 3 sono state redatte in base a tecnica mista.

La tabella evidenzia, infine, che, nel corso del 2009, non è stato approvato alcun testo unico⁸.

8 (Nuovo Statuto della regione Umbria) “Art. 40 - Testi unici

1. Il Consiglio regionale autorizza con legge la Giunta a redigere, entro un tempo stabilito, progetti di testi unici di riordino e di semplificazione delle disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei. La legge determina l'ambito del riordino e della semplificazione e fissa i criteri direttivi, nonché gli adempimenti procedurali a cui la Giunta si deve conformare.

2. Nel termine assegnato dalla legge la Giunta presenta al Consiglio il progetto di testo unico delle disposizioni di legge. Il progetto è sottoposto all'approvazione finale del Consiglio con sole dichiarazioni di voto.

3. Le proposte di legge tendenti a modificare gli atti legislativi oggetto di riordino e di semplificazione e presentate nel periodo prefissato per la predisposizione del progetto di testo unico, sono discusse ed approvate solo sotto forma di proposte di modifica della legge di autorizzazione.

4. Le disposizioni contenute nei testi unici possono essere abrogate solo con previsione espressa; la approvazione di deroghe, di modifiche e di integrazioni deve essere testuale e prevedere, previa verifica del coordinamento formale, l'inserimento delle nuove norme nel testo unico.

5. Nelle materie oggetto del testo unico legislativo, la Giunta, nel rispetto dei criteri di riordino e semplificazione fissati dalla legge e acquisito il parere favorevole della Commissione competente, approva il testo unico delle disposizioni regolamentari di esecuzione di quelle autorizzate e provvede alla redazione di un testo unico compilativo, con l'indicazione per ogni disposizione della relativa fonte, legislativa o regolamentare”.

Tabella 27. Leggi regionali approvate nel 2009, secondo la tecnica redazionale.

Testo nuovo	Novella	Mista	Testo Unico	Totale
19	4	3	0	26

4.7. Sintesi delle leggi approvate nel corso del 2009

Di seguito viene riportata una sintesi del contenuto dei progetti di legge approvati nel corso dell'anno 2009.

L.R. 27-01-2009, n.1

Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.

(Pubblicata nel B.U.R. Umbria 4 febbraio 2009, n. 5).

La legge ha previsto che la Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria, già esistente, assuma la denominazione di "Sviluppumbria S.p.A." Quest'ultima diventa una società a capitale interamente pubblico ed a prevalente partecipazione regionale. Svolge la propria attività in favore della Regione e degli altri soci pubblici ai sensi della normativa in tema di "in house providing" ed opera per lo sviluppo economico e per la competitività del territorio, in coerenza con le politiche e gli atti programmatori della Regione, nonché per la valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare della Regione. La legge prevede altresì che entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore sia stipulata, tra Regione e i soci pubblici partecipanti al capitale sociale, una convenzione che definisce le modalità del controllo da parte degli stessi sulla Società in parola, le modalità di costituzione, il funzionamento e le competenze degli organi sociali, le modalità di indirizzo e sorveglianza, nonché la contribuzione dei soci alle attività della società stessa.

Sviluppumbria opera per lo sviluppo economico e per la competitività del territorio in coerenza con le politiche e gli atti di programmazione della Regione. In particolare detta società è chiamata a realizzare la propria missione mediante a) l'elaborazione ed attuazione di programmi e misure di sostegno e promozione dello sviluppo nell'ambito della programmazione regionale; l'elaborazione ed attuazione di progetti di sviluppo locale l'animazione economica e a supporto dell'attuazione di misure politiche regionali di sviluppo con particolare riferimento a quelle dell'innovazione e dell'internazionalizzazione; attività connesse ai progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo, decentrata e transnazionale della Regione; attività connesse alle politiche preventive per evitare crisi settoriali e/o aziendali. E' società di partecipazione della regione nelle iniziative strategiche e funzionali allo svolgimento delle funzioni previste. Svolge, inoltre, attività strumentale e di servizio a favore dei soci mediante l'amministrazione e la gestione delle risorse attribuite dagli stessi per lo sviluppo economico regionale; attività di consulenza e assistenza a favore

della Regione e degli altri enti soci, la collaborazione alla progettazione nell'attuazione delle politiche di sostegno alla competitività del territorio e del sistema delle imprese dell'Umbria; il supporto tecnico a progetti di investimento e di sviluppo territoriale promossi dalla Regione; il supporto alla creazione di impresa; l'attrazione di investimenti esogeni; attività di gestione e di valorizzazione del patrimonio immobiliare della regione e degli enti soci, nei limiti definiti dalla legge stessa, svolge ogni altra attività di promozione, informazione, diffusione, progettazione, attuazione, istruttoria e strumentale connessa alle attività sopra ricordate o specificamente affidate dalla regione o dagli altri soci.

L.R. 02-03-2009, n.2

Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2007.

(Pubblicata nel B.U.R. Umbria 4 marzo 2009, n. 9, suppl. straord.).

La legge in esame approva il rendiconto generale dell'amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2007, evidenziando, per l'anno di riferimento, le entrate e le spese di competenza, i residui attivi e passivi degli esercizi 2006 e precedenti accertati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007, la situazione amministrativa ed il Conto di tesoreria. Viene approvato il conto del patrimonio per l'esercizio finanziario 2007 il conto economico per l'esercizio finanziario 2007. Sono infine esposti i dati riassuntivi finali del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2007 del Consiglio regionale.

L.R. 05-03-2009, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011. Legge finanziaria 2009.

(Pubblicata nel B.U.R. Umbria 6 marzo 2009, n. 10, ediz. traord., suppl. straord. n. 1).

La legge, dopo aver definito i limiti del ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui e prestiti, detta disposizioni in materia di spesa, prevedendo: un incremento del fondo consortile della società di gestione del Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria; somme destinate all'attuazione delle norme in materia di oneri contributivi verso gli istituti previdenziali ed assicurativi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani; il finanziamento delle spese di funzionamento degli enti dipendenti dalla Regione e, infine, somme per il concorso della Regione al finanziamento degli interventi relativi all'accesso alle abitazioni in locazione.

Per quanto concerne gli interventi per lo sviluppo, la legge contempla: stanziamenti per il finanziamento di programmi comunitari; il cofinanziamento del programma interregionale "Promozione di servizi orientati allo sviluppo rurale" e del piano di sviluppo rurale 2007-2013; contributi annuali per il programma di attività di Sviluppo Umbria S.p.A. e spese per l'attività di studi, analisi, ricerche e valutazioni di impatto delle politiche regionali.

L.R. 05-03-2009, n. 4

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese.

(Pubblicata nel B.U.R. Umbria 6 marzo 2009, n. 10, ediz. straord., suppl. straord. n. 2).

Nell'ambito delle disposizioni della legge in esame, il legislatore regionale è intervenuto in settori di particolare rilievo.

Appare degna di nota la previsione di cui all'art. 6, rubricato "Misure per il sostegno al reddito dei soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali". Tale disposizione prevede infatti che i lavoratori interessati da crisi aziendali o occupazionali posti in cassa integrazione, i lavoratori interessati dagli interventi di cui all'art. 19 del d.l. 29.11.2008 n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie) ed i lavoratori che, nell'anno 2009, siano interessati da contratti di solidarietà o siano posti in mobilità indennizzata ai sensi della legge 23.7.1991 n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione) possono usufruire, fino ad un prestabilito limite massimo, del beneficio della sospensione del pagamento, per l'anno 2009, di tasse, tariffe e canoni comunque denominati che siano corrispettivo o siano correlati al godimento dei seguenti servizi pubblici: asili nido, mense scolastiche, trasporti scolastici, servizi idrici integrati, gas per il riscaldamento e per usi domestici, servizio di igiene ambientale, con oneri gravanti sul bilancio regionale. I medesimi soggetti, nonché i lavoratori che per effetto di crisi aziendali o occupazionali abbiano perso il posto di lavoro a far data dal 1.1.2009, possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate di mutuo immobiliare comprensive di capitale ed interessi stipulato per l'acquisto e/o la ristrutturazione dell'abitazione principale del nucleo familiare. Tale beneficio spetta per le rate di mutuo con scadenza entro il 31.12.2011 e per un periodo massimo di ammortamento del mutuo stesso di 24 mesi.

Altri articoli della legge riguardano modifiche, abrogazioni ed integrazioni di leggi regionali. Tra questi, si ricorda l'art. 11, il quale prevede, tra l'altro, che la Regione concede contributi per l'incremento dei fondi rischi dei consorzi fidi costituiti tra piccole e medie imprese del settore del commercio, del turismo e dei servizi.

L.R. 5-03-2009 n. 5

Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009/2011.

(Pubblicata nel B.U.R. Umbria 6 marzo 2009, n. 10, ediz. straord., suppl. straord. n. 3).

La legge in esame approva lo stato di previsione dell'entrata e della spesa, nonché il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione Umbria per l'anno finanziario 2009.

Lo stesso atto determina inoltre la destinazione dell'avanzo finanziario presunto e l'ammontare delle risorse destinate alla spesa sanitaria regionale per il 2009, nonché autorizza la Giunta regionale ad assumere uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento entro prestabiliti limiti temporali e quantitativi.

Tra le spese autorizzate, meritano particolare menzione quelle relative all'avvio delle misure di assistenza tecnica e delle misure 226 - 227 del Piano di sviluppo rurale 2007-2013 (anticipazione sui fondi Agea), nonché, sempre con riferimento al citato PSR 2007-2013, le spese concernenti l'anticipazione all'Agea sui fondi del Reg. CEE 1698/2005. Con la medesima legge, infine, è stato approvato il bilancio pluriennale 2009-2011.

L.R. 15-04-2009, 6

Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria.

(Pubblicata nel B.U.R. Umbria 22 aprile 2009, n. 18).

La legge istituisce il Centro per le pari opportunità, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia gestionale, amministrativa, organizzativa e finanziaria.

Il Centro, punto di confronto e di riferimento di soggetti pubblici, concorre con gli altri organi regionali all'eliminazione delle discriminazioni tra i sessi ed alla promozione delle politiche di genere, anche attraverso azioni positive quali, ad esempio, le politiche di conciliazione, le iniziative per l'inserimento delle donne nel mondo del lavoro e nella vita sociale, l'adozione della Carta europea per l'uguaglianza e la parità tra uomini e donne, il sostegno all'imprenditorialità femminile.

Per il perseguimento delle proprie finalità, il Centro può promuovere indagini e ricerche, predisporre progetti, vigilare sull'applicazione delle leggi di parità, esprimere pareri obbligatori sui progetti di leggi regionali, sugli strumenti di programmazione e sugli atti di carattere generale che incidono sulle politiche di genere, svolgere attività di informazione e consulenza per le donne, attivarsi per prevenire e contrastare qualsiasi forma di violenza contro le donne.

L.R. 15-04-2009, n. 7

Sistema Formativo Integrato Regionale

(Pubblicata nel B.U.R. Umbria 22 aprile 2009, n. 18).

La legge disciplina e sostiene con appositi interventi finanziari il Sistema Formativo Integrato Regionale (SFIR). Attraverso detto Sistema la Regione, ispirandosi al principio della centralità della persona nelle politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro, nell'intento di garantire pari opportunità d'accesso all'istruzione e l'innalzamento dei livelli di istruzione, si propone di realizzare un progetto di integrazione in base al quale i soggetti coinvolti nella formazione (scuole, università, il sistema della formazione professionale, gli enti locali) collaborino per qualificare ed arricchire l'offerta formativa.

Gli obiettivi principali della legge sono la promozione di azioni per sostenere il successo scolastico e formativo e l'inserimento nel mondo del lavoro, l'attività di orientamento delle persone nelle scelte relative ai propri percorsi formativi e professionali, il sostegno alla costruzione di reti tra i soggetti della formazione, la realizzazione di percorsi di accompagnamento dei disabili

e degli altri soggetti disagiati, il recupero di competenze chiave per l'alfabetizzazione funzionale, la costruzione della coscienza civica del cittadino.

Nell'ambito degli interventi integrati di istruzione, formazione e lavoro, la Regione si impegna per la reale integrazione dei bambini diversamente abili ed in situazione di difficoltà sociale e culturale; promuove percorsi e progetti per favorire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione ed il diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale; sostiene, nei percorsi formativi successivi al secondo ciclo, lo sviluppo di competenze culturali e sociali, professionali, scientifiche e tecnologiche, strategiche e gestionali.

Per conseguire gli obiettivi predetti, la legge prevede, come strumenti di programmazione e partecipazione, il Piano triennale ed il Piano attuativo annuale, entrambi adottati dalla Giunta regionale, nonché la Conferenza del Sistema Formativo Integrato, avente, tra l'altro, lo scopo di fornire linee ed indirizzi per la predisposizione del Piano triennale e del Programma attuativo annuale.

La normativa in parola prevede inoltre che la Regione promuova l'alternanza istruzione-formazione-lavoro e l'offerta formativa in apprendistato, nonché coordini i dispositivi e le attività dei soggetti impegnati nella formazione continua e programmi l'apprendimento permanente.

In materia di innovazione e qualità, la legge prevede alcune iniziative, tra le quali si annoverano il riconoscimento degli apprendimenti formali, non formali ed informali come crediti formativi, la certificazione delle competenze, la qualificazione delle risorse umane attraverso la formazione dei docenti ed i progetti di ricerca ed innovazione didattica.

L.R. 15-04-2009, n. 8

Ulteriore integrazione della legge regionale 29 ottobre 1999, n. 29 (Individuazione del sistema territoriale di interesse naturalistico-ambientale "Monte Peglia e Selva di Meana").

(Pubblicata nel B.U.R. Umbria 22 aprile 2009, n. 18).

La legge in questione modifica la lett. e) del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 29/1999.

L.R. 15-04-2009, n. 9

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste).

(Pubblicata nel B.U.R. Umbria 22 aprile 2009, n. 18).

La legge in esame modifica la legge regionale 28/2001, in particolare, relativamente ai seguenti aspetti: diniego di autorizzazione per gli interventi da effettuarsi nei terreni sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici e nei boschi; interventi vietati nei boschi; limite massimo di superficie entro il quale, per l'utilizzo dei boschi cedui, non è obbligatoria l'iscrizione nell'elenco degli operatori forestali; compiti della Sala operativa unificata permanente per la prevenzione e la lotta attiva contro gli incendi boschivi; attuazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi

boschivi; istituzione del registro ufficiale dei fornitori di materiale forestale di moltiplicazione ed infine, riguardo alle disposizioni sanzionatorie.

L.R. 28-04-2009, n. 10

Istituzione del marchio per la tutela del Mobile in Stile prodotto in Umbria e riconoscimento delle aree di eccellenza produttiva.

(Pubblicata nel B.U.R. Umbria 6 maggio 2009, n. 20).

La legge istituisce il marchio del mobile in stile prodotto in Umbria. Le aree di eccellenza nella produzione del medesimo possono evidenziare, con apposita segnaletica, la significativa presenza di produttori nella zona, i quali possono utilizzare il marchio "Mobile in stile prodotto in Umbria". La legge inoltre istituisce presso la Giunta regionale il Comitato di tutela, con compiti consultivi, di vigilanza ed attuativi della legge medesima.

L.R. 13-05-2009, n. 11

Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate.

(Pubblicata nel B.U.R. Umbria 20 maggio 2009, n. 23, suppl. ord. n. 1).

Attraverso la legge in esame, la Regione si propone di disciplinare la gestione integrata dei rifiuti nonché la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, per assicurare la salvaguardia e la tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici.

Per quanto concerne le competenze dei soggetti coinvolti, la Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo. Le Province hanno funzioni proprie, in materia di autosmaltimento e di operazioni di recupero (secondo quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 215 e 216 del d.lgs. 3.4.2006 n. 152), nonché funzioni delegate in ordine al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006 ed al rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso della certificazione ambientale (art. 209) ed al rilascio delle medesime in ipotesi particolari (art. 210). I Comuni hanno le funzioni amministrative concernenti il controllo del corretto conferimento dei rifiuti, la promozione e conclusione di accordi con organismi pubblici e privati per garantire una maggiore efficacia della raccolta dei rifiuti e della pulizia urbana, l'approvazione della realizzazione o dell'adeguamento dei centri di raccolta, nonché il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'autorizzazione alla relativa gestione. Gli A.T.I. organizzano il servizio di gestione integrata e definiscono gli obiettivi da perseguire, elaborano, approvano ed aggiornano il Piano d'ambito e ne controllano l'attuazione, assegnano i contributi ed irrogano le sanzioni ai comuni, in funzione del conseguimento dei risultati della raccolta differenziata. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), infine, gestisce la sezione regionale del catasto rifiuti e gestisce il programma di monitoraggio del Piano regionale, trasmette alla Giunta un rapporto semestrale sulla gestione dei rifiuti urbani, realizza e gestisce un sistema informativo dei dati sui rifiuti e sulle aree da bonificare.

La legge, inoltre, istituisce un Osservatorio regionale sulla produzione,

raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti.

In tema di programmazione, le relative funzioni sono esercitate attraverso due strumenti: il Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti ed il Piano d'ambito, entrambi di durata quinquennale.

La legge prevede, poi, misure volte alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, da un lato, ed allo sviluppo della raccolta differenziata, dall'altro.

Sotto il primo profilo, l'art. 19 stabilisce che la Giunta avvii un programma di azioni con specifiche finalità e promuova la stipula di accordi con soggetti pubblici e privati per favorire, anche con incentivi economici, la riduzione dei rifiuti. E' inoltre prevista la possibilità di valutare la riduzione, il riutilizzo ed il riciclo dei rifiuti quali criteri preferenziale per la concessione di contributi.

Per quanto concerne la raccolta differenziata, l'art. 20 impone ad ogni ATI di assicurare una raccolta differenziata pari, entro l'anno 2010, ad almeno il 50% dei rifiuti prodotti, e, entro l'anno 2012, ad almeno il 65% dei medesimi, pena l'applicazione di sanzioni pecuniarie. La Regione concede inoltre contributi a favore degli ATI per i comuni che hanno superato gli obiettivi di raccolta differenziata fissati dal Piano d'ambito.

Apposita disciplina è prevista poi per la gestione dei rifiuti speciali.

Per stimolare nei cittadini comportamenti coerenti con i fini della legge, sono previste iniziative di comunicazione e di informazione, oltre ad iniziative di educazione ambientale. Degna di nota è la previsione della Carta dei servizi, adottata dall'ATI, nonché del sostegno alle associazioni senza fini di lucro per la diffusione di buone pratiche di riduzione dei rifiuti e della raccolta differenziata.

Altre disposizioni della legge riguardano: la bonifica dei siti contaminati; l'istituzione del Fondo regionale per l'ambiente; la tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti di trattamento e smaltimento; la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani; agevolazioni tariffarie in favore di titolari di utenze domestiche che versino in condizioni di disagio sociale ed economico.

L.R. 20-05-2009, n. 12

Disciplina per l'attività professionale di acconciatore.

(Pubblicata nel B.U.R. Umbria 27 maggio 2009, n. 24).

La legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative, le modalità per la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi di formazione professionale, nonché le modalità per il rilascio del titolo di abilitazione professionale per l'attività di acconciatore.

Nel definire le competenze degli enti coinvolti, si prevede che la Regione ha il compito di definire i contenuti dei corsi, la programmazione dell'offerta formativa pubblica, le modalità di accertamento delle competenze professionali pregresse e del rilascio dell'abilitazione professionale. Spettano poi alle province il concorso alla definizione della programmazione regionale in materia e la gestione delle iniziative pubbliche di formazione professionale; i comuni, invece, svolgono le funzioni di vigilanza e di controllo sul rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività.

L.R. 26-06-2009, n. 13

Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

(Pubblicata nel B.U.R. Umbria 29 giugno 2009, n. 29, ediz. Straord.).

La legge individua i criteri, le modalità e gli strumenti per l'esercizio delle funzioni di governo del territorio della Regione Umbria.

Il Capo I del Titolo I contiene norme per il governo del territorio. In particolare, dopo aver fornito la definizione di governo del territorio e aver indicato le finalità dello stesso, sono poste disposizioni relative alla pianificazione (definizione e finalità, dimensioni, tipi di pianificazione e soggetti competenti) e trattati gli istituti della pianificazione (cooperazione e concertazione, partecipazione dei cittadini); inoltre, vengono dettate delle regole per individuare le modalità attuative di piani e programmi regionali.

Il Capo II del Titolo I disciplina il Piano urbanistico strategico territoriale (chiarendo: finalità, contenuti, elaborati dai quali è costituito, procedimento di formazione adozione ed approvazione, efficacia e durata) nonché il Piano paesaggistico regionale (dettagliando: finalità e obiettivi, contenuti, elaborati dai quali è costituito, procedimento di formazione, adozione e approvazione del Piano paesaggistico regionale, efficacia e norme di salvaguardia del piano paesaggistico regionale e durata). Sono inoltre poste regole per l'adeguamento degli strumenti di pianificazione al Piano paesaggistico regionale; viene istituito l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio (previsto dall'articolo 133, comma 1 del d.lgs. 42/2004).

Il Capo III riguarda il monitoraggio integrato del territorio: viene istituito il Sistema Informativo regionale Ambientale e Territoriale (SIAT), che costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale per la definizione degli atti di governo del territorio e per la verifica dei loro effetti e ne vengono dettagliati compiti e funzioni.

Il Capo IV concerne la pianificazione provinciale, il Piano territoriale di coordinamento provinciale (specificando: finalità del Piano, azione di coordinamento delle province, elaborati dai quali è costituito, procedimento di copianificazione, formazione e approvazione del Piano, efficacia, durata e varianti dello stesso, adeguamento del Piano Regolatore Generale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale).

Il Titolo II della legge riguarda i diritti edificatori e gli interventi straordinari in materia edilizia. In particolare, viene disciplinata la definizione del valore convenzionale di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 10 luglio 2008, n. 12 (Norme per i centri storici) e la determinazione della premialità per interventi in materia di sostenibilità ambientale degli edifici di cui alla legge regionale 18 novembre 2008, n. 17 (Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi).

Vengono poste, inoltre, norme riguardanti interventi straordinari per il rilancio dell'economia e finalizzati alla riqualificazione architettonica, strutturale ed ambientale degli edifici esistenti, interventi di ampliamento degli edifici a destinazione residenziale, interventi di recupero su edifici a destinazione residenziale ed interventi di ampliamento di edifici a destinazione produttiva, specificando le condizioni per gli stessi.

Il Titolo III della legge, infine, contiene norme di modifica ed abrogazione di

altre norme regionali; in particolare, sono apportate modifiche alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) ed alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Piano urbanistico territoriale).

L.R. 21-07-2009, n. 14

Disposizioni sanzionatorie, in applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, relative alle superfici vitate impiantate illegalmente.

(Pubblicata nel B.U.R. Umbria 29 luglio 2009, n. 34).

La legge fissa le sanzioni amministrative per le superfici vitate impiantate illegalmente, vale a dire, quelle impiantate successivamente al 1 aprile 1987 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto.

In particolare, i proprietari dei vigneti illegali impiantati tra il 1.4.1987 ed il 1.9.1998 sono tenuti alla regolarizzazione ed al pagamento di una sanzione pecuniaria, ovvero all'estirpazione, ovvero al pagamento di una sanzione amministrativa.

Per quanto concerne i vigneti illegali impiantati successivamente al 31.8.1998, si specifica che gli stessi vanno estirpati a spese dei produttori. La legge, inoltre, stabilisce che, a decorrere dal 1.1.2009, per gli impianti illegali, il produttore è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria, diversificata a seconda che l'impianto sia antecedente o successivo alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 555/2008.

La legge, infine, impone che le uve prodotte da detti vigneti possono essere destinate esclusivamente alla distillazione a spese del produttore, purché non siano utilizzate per la preparazione di alcole con titolo alcolemico volumico effettivo pari o inferiore ad 80% vol., o alla vendemmia verde, o al consumo familiare se il vigneto ha una superficie non superiore a 0,1 ettari.

L.R. 24-07-2009, n. 15

Ulteriore modificazione della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 "Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni CO.RE.COM."

(Pubblicata nel B.U.R. Umbria 29 luglio 2009, n. 34).

La legge sostituisce l'art. 26 della legge previgente, stabilendo che il CO.RE.COM. sia assistito da apposita struttura la cui dotazione è stabilita d'intesa tra il Comitato e l'Ufficio di presidenza, sentita l'Autorità. La struttura può avvalersi anche di personale assegnato dal Ministero delle comunicazioni, nonché di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza, nel rispetto della normativa sugli incarichi professionali.

L.R. 29-07-2009, n. 16

Disciplina delle manifestazioni storiche.

(Pubblicata nel B.U.R. Umbria 5 agosto 2009, n. 35).

Attraverso la presente legge, la Regione si propone di promuovere e valorizzare le manifestazioni storiche al fine di favorire la conoscenza delle tradizioni regionali e lo sviluppo del turismo, la rivitalizzazione dei centri storici, l'aggregazione e la coesione sociale, attraverso il ruolo del volontariato e dell'associazionismo.

A questi fini, viene istituito presso la Giunta regionale l'elenco delle manifestazioni storiche dell'Umbria. Le manifestazioni iscritte in detto Elenco fanno parte dell'offerta turistica integrata delle eccellenze dell'Umbria e possono essere inserite nell'ambito dei progetti e prodotti integrati e collettivi di cui all'art. 9 della legge regionale 18/2006; inoltre, le stesse sono inserite nell'apposito Calendario annuale nel cui ambito sono individuate le manifestazioni che possono ricevere contributi.

L.R. 29-07-2009, n. 17

Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria.

(Pubblicata nel B.U.R. Umbria 5 agosto 2009, n. 35).

La legge in esame dispone in ordine alla prevenzione ed all'indennizzo dei danni, non altrimenti indennizzabili, dovuti alla fauna selvatica o inselvatichita ed all'attività venatoria.

I danni indennizzabili comprendono quelli arrecati sia alle produzioni agricole, sia alla produzione zootecnica, con riferimento esclusivo a bovini, equini, ovini e caprini al pascolo purché non abbandonati, nonché ungulati selvatici poligastrici in allevamenti a scopo alimentare.

I relativi finanziamenti sono assegnati dalla Giunta regionale agli Ambiti territoriali di caccia ed alle province: ai primi, per l'indennizzo dei danni provocati nel territorio libero all'uso venatorio, nelle zone di ripopolamento e di cattura, nei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica; alle seconde, per l'indennizzo dei danni arrecati nelle oasi di protezione, nei parchi regionali e nelle aree demaniali non sottoposte ad altri vincoli.

L.R. 29-07-2009, n. 18

Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

(Pubblicata nel B.U.R. Umbria 5 agosto 2009, n. 35).

La Regione istituisce il Garante per l'infanzia e l'adolescenza per assicurare la piena attuazione dei diritti dei bambini e dei ragazzi sul territorio della Regione.

Il Garante svolge attività promozionale e consultiva; il medesimo può inoltre adottare azioni positive volte a sollecitare, ove necessario, l'attività delle amministrazioni.

Il Garante è eletto dal Consiglio regionale tra persone di comprovata

competenza e professionalità ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta. Il mandato è quinquennale e non soggetto a conferma.

La legge dispone infine che il Consiglio regionale, per promuovere la sensibilità sui temi relativi all'infanzia ed all'adolescenza, organizza ogni tre anni una conferenza regionale sull'infanzia e l'adolescenza, in collaborazione col Garante, con la struttura regionale competente, con gli enti locali e con tutti i soggetti interessati.

L.R. 23-09-2009, n. 19

Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive, motorie e ricreative. Modificazioni ed abrogazioni.

(Pubblicata nel B.U.R. Umbria 30 settembre 2009, n. 43).

Con la presente legge, la Regione, riconosciuto nello sport uno strumento fondamentale per la formazione e la salute delle persone, si propone di promuovere e sviluppare le attività sportive e di diffondere la cultura di una corretta pratica delle relative attività.

In quest'ottica, la legge attribuisce alla Regione il compito di organizzare attività di studio e monitoraggio, di programmare gli impianti sportivi, di incentivare l'accesso al credito per coloro che operano nel settore, di promuovere l'avviamento alla pratica sportiva dei giovani, di definire gli standard per la formazione degli operatori, di promuovere interventi per la diffusione dell'attività motoria e sportiva come mezzo di prevenzione, mantenimento e recupero della salute psicofisica, di prevenire il fenomeno del doping.

Gli strumenti operativi per conseguire gli obiettivi sopra indicati sono rappresentati dagli strumenti di programmazione che sono: il Piano triennale, che riguarda la promozione sportiva, le manifestazioni e l'impiantistica sportiva; il Programma annuale di settore per la promozione sportiva e motorio ricreativa; il Programma annuale di settore per l'impiantistica sportiva. Sono previsti inoltre l'istituzione della Consulta regionale dello sport, con funzioni consultive per gli indirizzi e gli interventi individuati nel Piano triennale; la Conferenza regionale dello sport, per analizzare le problematiche della pratica sportiva e per individuare le linee strategiche della programmazione di settore; l'Osservatorio delle attività sportive, con funzioni di raccolta dati e di monitoraggio; il Certificato dello sport leale, rilasciato dalla Giunta regionale ai titolari e gestori di impianti sportivi che si avvalgono di istruttori qualificati in possesso di diploma ISEF, di laurea in scienze motorie o di diploma o laurea equipollenti conseguiti all'estero.

Tra le altre misure previste per l'incentivazione dell'attività sportiva, si annoverano la concessione di contributi e benefici finanziari, sia per manifestazioni sportive che si caratterizzano per la qualità e l'innovazione e per la natura non professionistica delle attività svolte, sia per la realizzazione, la manutenzione, la messa a norma, l'ammodernamento e ridestinazione d'uso dell'impiantistica sportiva.

L.R. 23-09-2009, n. 20

Ulteriori modificazioni della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali).

(Pubblicata nel B.U.R. Umbria 30 settembre 2009, n. 43).

La legge introduce alcune modifiche alla legge regionale 8/1973 e pone norme relative alla misura, alla determinazione ed adeguamento, nonché alla sospensione del pagamento dell'assegno vitalizio.

L.R. 12-10-2009, n. 21

Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro delle categorie professionali.

(Pubblicata nel B.U.R. Umbria 21 ottobre 2009, n. 47).

La legge estende ai dipendenti regionali, in servizio, le disposizioni in materia di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro previste dalla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 14 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e disciplina della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale delle categorie professionali. Collocamento a riposo del personale dipendente), avendo come obiettivi, da un lato, quello di modernizzare e razionalizzare l'impiego delle risorse umane e nel contempo contenere la spesa corrente, dall'altro, quello di adottare interventi volti ad agevolare il personale regionale che si trova in particolari condizioni di svantaggio personale, sociale e familiare.

A tal fine, la legge prevede che la Regione favorisce la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale regionale di qualifica non dirigenziale, mediante la corresponsione di un incentivo di natura economica.

La legge individua i requisiti necessari per poter accedere a tale strumento, i quali devono sussistere alla data del 31 dicembre 2009 e fissa come termine di efficacia della risoluzione del rapporto il 1 gennaio 2010. La legge prevede, inoltre, la soppressione dalla dotazione organica dei posti che si rendono vacanti a seguito della risoluzione consensuale e dispone che i dipendenti che usufruiscono di tale strumento non possono essere riassunti in servizio. Infine, prevede anche che, durante il quinquennio successivo alla risoluzione consensuale del rapporto de qua, la Regione non può instaurare alcun tipo di rapporto di lavoro con essi, né che gli stessi possono ricoprire alcun incarico presso enti, organismi o società regionali.

L.R. 11-11-2009, n. 22

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, ai sensi della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità, artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa. Modifiche ed integrazioni di leggi regionali.

(Pubblicata nel B.U.R. Umbria 12 novembre 2009, n. 51, suppl. straord.).

La legge provvede alla copertura del saldo finanziario negativo accertato alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008, autorizzando la Giunta regionale ad assumere mutui o prestiti obbligazionari, nei limiti indicati dalla stessa legge.

Prevede, inoltre, disposizioni sui fondi da riscrivere e sui fondi perenti, l'istituzione dell'unità previsionale di base denominata "Contributi ed indennità per attività sanitarie ed iniziative collegate" e variazioni al bilancio di previsione. Il titolo II della legge riguarda provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa e modifiche ed integrazioni di leggi regionali.

L.R. 24-11-2009, n. 23

Requisiti del direttore amministrativo di Azienda sanitaria regionale.

(Pubblicata nel B.U.R. Umbria 2 dicembre 2009, n. 54).

La legge stabilisce i requisiti necessari per il conferimento della nomina a direttore amministrativo, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a) della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) delle Aziende sanitarie regionali.

L'incarico può essere conferito solo a soggetti in possesso di laurea magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento in discipline giuridiche o economiche che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbiano svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati o in strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

La legge dispone, inoltre, che nella stessa struttura ospedaliera o unità sanitaria locale non possono comunque coesistere un direttore generale e un direttore amministrativo provenienti entrambi da strutture non a carattere sanitario: la legge chiarisce che uno dei due deve provenire da enti o strutture a carattere sanitario.

L.R. 10-12-2009, n. 24

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2010.

(Pubblicata nel B.U.R. Umbria 16 dicembre 2009, n. 56).

La legge regionale in epigrafe autorizza, ai sensi dell'articolo 58, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, per il primo trimestre dell'anno finanziario 2010, l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, nei limiti indicati dalla legge stessa.

Sono autorizzate, inoltre, le spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonché le spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata, ivi comprese le somme comunque iscritte alla competenza dell'anno 2010, ai sensi del comma 6 dell'articolo 82 della legge regionale n. 13/2000.

L.R. 10-12-2009, n. 25

Norme attuative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e Piano regionale di Tutela delle Acque - Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 e alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15.

(Pubblicata nel B.U.R. Umbria 16 dicembre 2009, n. 56).

La legge si propone di dettare, in armonia con il titolo V della Costituzione ed in conformità con la disciplina contenuta nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), norme attuative della parte terza del medesimo decreto, con particolare riferimento alle procedure per l'approvazione, la revisione e l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque di cui all'articolo 121 del d.lgs. 152/2006.

Si segnala, in particolare, che la legge prevede che la Giunta regionale adotti il Piano nel rispetto delle norme contenute nel d.lgs. 152/2006, secondo le procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dall'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della regione dell'Umbria) ed in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale.

Si dispone, poi, che la Giunta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, con appositi regolamenti, detti norme negli ambiti delineati dalla legge stessa, nel rispetto di quanto previsto dalla citata normativa statale e in attuazione della legge stessa. La legge prevede, di seguito, una serie di sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di mancato rispetto degli adempimenti amministrativi e tecnici, degli obblighi e delle prescrizioni contenuti nei regolamenti citati, che specificano ed integrano la normativa indicata nella legge stessa. Sono previste, inoltre, ulteriori sanzioni, tra le quali anche sanzioni a carico degli ATI che non raggiungano, entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'apposito regolamento, ovvero non mantengano, negli anni successivi, l'efficacia del bilancio idrico di ATI.

La legge prevede, inoltre, che gli ATI, per le attività di controllo e valutazione sul ciclo delle acque, si avvalgano del supporto e della consulenza dell'Agenzia per la protezione ambientale (ARPA).

Si segnala, infine, che la legge (integrando la legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1) prevede che i comuni, dopo l'emanazione e l'entrata in vigore del regolamento in materia di risparmio idrico di cui all'articolo 13 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti - Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33), subordinano il rilascio del certificato di agibilità, negli edifici di nuova costruzione, alla verifica dell'adozione di tutte le misure previste dal medesimo regolamento.

L.R. 28-12-2009, n. 26

Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali.

(Pubblicata nel B.U.R. Umbria 30 dicembre 2009, n. 58, suppl. ord. n. 1).

La legge in esame disciplina l'esercizio della funzione sociale e le attività ad essa connesse, le quali fanno capo a Comune, Provincia e Regione. Il Comune, in particolare, è titolare delle funzioni amministrative che esercita tramite gli Ambiti territoriali integrati (ATI), i quali a loro volta esercitano le funzioni ed erogano i servizi attraverso la Zona sociale, articolazione territoriale corrispondente al territorio dei distretti sanitari. La Provincia, a sua volta, gestisce la formazione professionale, concorre alla realizzazione del sistema

informativo sociale regionale e collabora con la Regione per l'implementazione di un sistema di documentazione delle conoscenze e delle attività in materia. La Regione, infine, esercita le funzioni di programmazione, di coordinamento e di indirizzo degli interventi sociali, nonché di verifica dell'attuazione a livello territoriale. Essa inoltre disciplina l'integrazione degli interventi sociali e provvede all'integrazione sociosanitaria in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario regionale, nonché al coordinamento delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e delle politiche abitative.

Lo strumento attraverso il quale si attua la programmazione regionale in materia di servizi sociali è il Piano sociale regionale, il quale, tra l'altro, definisce l'offerta dei servizi sociali, le tipologie dei servizi, gli indirizzi organizzativi, le modalità di verifica sullo stato dei servizi e sulla qualità degli interventi, i criteri e le modalità di individuazione dei soggetti che siedono al Tavolo zonale, gli standard, anche con riguardo al percorso formativo, per gli operatori del settore, nonché gli ulteriori LIVEAS rispetto a quelli individuati dalla normativa nazionale.

La legge riserva un ruolo importante nella gestione delle prestazioni sociali alle organizzazioni di utilità sociale, alle zone sociali ed alla conferenza di zona ed agli uffici della cittadinanza.

Per quanto concerne le attività sociali, la legge le raggruppa in azioni sociali (azioni di promozione e sostegno alla sussidiarietà orizzontale, azioni per la qualità, di promozione, di comunicazione, di mutualità) ed in interventi e servizi sociali (servizi di prossimità, per le responsabilità familiari, interventi e servizi socio-assistenziali).

Con riferimento all'accesso ai servizi, la legge prevede che il medesimo prescinde dalle condizioni economiche e sociali degli utenti e che la compartecipazione ai costi è commisurata alle loro condizioni economiche.

La legge contiene infine disposizioni in tema di monitoraggio, valutazione e vigilanza. A questo proposito, si segnalano:

- le attività di raccolta e di elaborazione delle informazioni riguardanti il sistema della domanda, dell'offerta, delle risorse e socio demografico;
- le attività di valutazione, che comprendono la verifica della qualità del servizio dal punto di vista dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità percepita dagli utenti;
- il Forum regionale welfare, con funzioni consultive e propositive nelle politiche sociali;
- il controllo e la vigilanza, esercitati dagli ATI, sui soggetti che svolgono attività socio-sanitarie e socio-assistenziali, con riguardo sia alla conformità dei servizi e degli interventi alla normativa relativa ai requisiti strutturali, gestionali ed organizzativi, sia alla qualità ed all'appropriatezza, sia al rispetto dei LIVEAS, sia all'attivazione ed al corretto funzionamento degli strumenti e delle procedure per la tutela dei servizi sociali.

Gli ultimi articoli della legge sono dedicati al finanziamento del sistema, le cui risorse sono rappresentate dal Fondo nazionale per le politiche sociali, dal Fondo sociale regionale, dal Fondo sociale degli enti locali e dai Fondi sociali di settore. A questo proposito, si prevede che i comuni, per il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali, istituiscano un Fondo unico zonale degli enti locali.

4.8. Impugnativa del Governo nel corso del 2009

Il Governo, nell'anno 2009 (delibera del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009) ha impugnato innanzi alla Corte Costituzionale la l.r. 13 maggio 2009 n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate).

Il ricorso, precisamente, riguardava l'art. 7, comma 1, lett. c), l'art. 44 e l'art. 46.

In particolare:

1. Art 7, comma 1, lett. c): la disposizione censurata attribuisce al Comune il compito di rilasciare, rinnovare e modificare l'autorizzazione alla gestione dei Centri di raccolta: nel ricorso si assume il contrasto di questa disposizione con il DM 8.4.2008, espressione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente (art. 117, comma 2, lett. s).

2. Art. 44: la disposizione in questione esclude l'applicazione della legge *de quo* ai materiali vegetali ed ai sedimenti derivanti da attività connesse alla gestione di corpi idrici superficiali, alla prevenzione di inondazioni, alla riduzione degli effetti di inondazioni o siccità, al ripristino dei suoli, qualora sia stato accertato che i materiali non risultino contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti: il ricorso rileva che l'esclusione di detti materiali dalla nozione di "rifiuto" sia illegittima in quanto in contrasto con quanto stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale (art. 1 della Dir. 2006/12/CE - recepito dall'art. 183, comma 1, lett. a) del d.lgs. 152/2006 - ed art. 117, comma 1 Cost.), nonché con la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia in materia (sent. 18.4.2002, causa C 9-00)

3. Art. 46: tale norma esclude dalla verifica di assoggettabilità alla VIA, di cui all'art. 20 del d.lgs. 152/2006, i progetti relativi agli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di cui all'all. C, lett. R5, della parte IV del decreto citato, anche se rientranti nella tipologia di cui al punto 7, lett. zb dell'all. IV alla parte II del Decreto stesso, qualora trattino quantitativi medi giornalieri complessivamente inferiori a 200 tonnellate ed il tempo di permanenza degli impianti mobili sul sito predeterminato per lo svolgimento della campagna di attività non sia superiore a 60 gg. Il ricorso evidenzia il contrasto della disposizione con quanto previsto dal punto 7, lett. zb dell'all. IV alla parte II del d.lgs. 152/2006, il quale prevede la verifica di assoggettabilità per gli impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'all. C, lett. da R1 a R9, della parte IV del d.lgs. 152/2006, senza specificare se si tratti di impianti mobili o meno. Tale assunto è confermato dalla Commissione europea con nota del 17.11.2004. Pertanto la normativa regionale viene ritenuta in contrasto con l'art. 117, comma 1 e comma 2, lett. s). Cost.

Con sentenza della Corte Costituzionale n. 127/2010, depositata in data 8.4.2010, la Corte ha accolto le censure del Governo.

Si precisa comunque che l'art. 5 della l.r. 12.2.2010 n. 9 (B.U.R. 17.2.2010 n. 8, S.S. n. 3) aveva abrogato gli artt. 44 e 46 della legge impugnata ed aveva

modificato l'art. 7, comma 1, lett. c nei termini seguenti: “approvazione della realizzazione o adeguamento dei centri di raccolta in conformità con la normativa vigente in materia”.

5. Parte quinta - La produzione regolamentare nel 2009

5.1. Elenco dei regolamenti regionali approvati nel corso dell'anno 2009

Nell'anno 2009 sono stati approvati i seguenti 10 regolamenti regionali:

1) Reg. reg. 27 gennaio 2009, n. 1

Modifica al Reg. 18 settembre 2008, n. 5 "Regolamento di attuazione della legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 (Disciplina dell'apprendistato)".

Pubblicato nel B.U.R. Umbria 4 febbraio 2009, n. 5.

2) Reg. reg. 16 marzo 2009, n. 2

Disciplina di attuazione degli articoli 11-bis, commi 1 e 2 e 39, commi 9 e 10 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia), modificata e integrata dalla legge regionale 21 maggio 2008, n. 8.

Pubblicato nel B.U.R. Umbria 25 marzo 2009, n. 13.

3) Reg. reg. 1 aprile 2009, n. 3

Disciplina per lo svolgimento delle attività sportive e ricreative acquatiche.

Pubblicato nel B.U.R. Umbria 3 aprile 2009, n. 15, ediz. Straord.

4) Reg. reg. 20 maggio 2009, n. 4

Disciplina di attuazione della legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 (Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni).

Pubblicato nel B.U.R. Umbria 27 maggio 2009, n. 24.

5) Reg. reg. 28 maggio 2009, n. 5

Modificazioni del Reg. 1° aprile 2008, n. 2, concernente "Disposizioni di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)".

Pubblicato nel B.U.R. Umbria 3 giugno 2009, n. 25.

6) Reg. reg. 17 luglio 2009, n. 6

Regolamento di attuazione dell'art. 6, commi 4 e 9 "Misure per il sostegno al reddito dei soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali" della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese).

Pubblicato nel B.U.R. Umbria 24 giugno 2009, n. 28, suppl. ord. n. 1.

7) Reg. reg. 21 luglio 2009, n. 7

Norme di attuazione della legge regionale 7 maggio 2008, n. 7 (Istituzione nelle Aziende Unità Sanitarie Locali (USL) della Regione Umbria del Servizio di assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica).

Pubblicata nel B.U.R. Umbria 29 luglio 2009, n. 34.

8) Reg. reg. 5 ottobre 2009, n.8

Ulteriori modificazioni e integrazioni al Reg. 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale) modificato ed integrato dal Reg. 31 ottobre 2000, n. 6, dal Reg. 28 giugno 2006, n. 8, dal Reg. 2 novembre 2006, n. 11, dal Reg. 22 maggio 2007, n. 4 e dal Reg. 21 maggio 2008, n. 4.
Pubblicato nel B.U.R. Umbria 14 ottobre 2009, n. 46.

9) Reg. reg. 27 ottobre 2009, n. 9

Norme di attuazione della legge regionale 21 luglio 2009, n. 14 (Disposizioni sanzionatorie, in applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29.4.2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27.6.2008, relative alle superfici vitate impiantate illegalmente).
Pubblicato nel B.U.R. Umbria 4 novembre 2009, n. 49.

10) Reg. reg. 28 dicembre 2009, n. 10

Modificazione al Reg. reg. 20 maggio 2009, n. 4 - Disciplina di attuazione della legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 (Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni).
Pubblicato nel B.U.R. Umbria 30 dicembre 2009, n. 58.

5.2. Tipologia dei regolamenti regionali approvati

La potestà regolamentare, come già accennato in precedenza, viene disciplinata all'articolo 39 dello Statuto dell'Umbria, il quale prevede: "1. La potestà regolamentare di esecuzione e di attuazione delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale. I regolamenti sono emanati dal Presidente della Giunta regionale previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione Consiliare competente secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale. I regolamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della regione, in una sezione distinta da quella delle leggi e secondo una propria numerazione progressiva.

2. Il Consiglio con legge regionale può autorizzare la Giunta a disciplinare con regolamento singole materie. La legge regionale dispone le norme generali regolatrici della materia nonché l'abrogazione delle disposizioni vigenti, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento stesso".

Per quanto concerne, più in particolare i regolamenti emanati nel corso del 2009, si può affermare che si tratta di regolamenti attuativi di leggi e di modifica di precedenti norme regolamentari.

Tutti i regolamenti approvati sono stati previamente sottoposti all'esame della competente Commissione consiliare permanente. Le Commissioni hanno dato parere favorevole a tutte e 10 le proposte di regolamento presentate.

5.3. Sintesi dei regolamenti prodotti nel 2009

Regolamento regionale 27 gennaio 2009, n. 1

Modifica al regolamento regionale 18 settembre 2008, n. 5 "Regolamento

di attuazione della legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 (Disciplina dell'apprendistato)”.

Si tratta di un regolamento che modifica il comma 2 dell'articolo 12 del reg. 18/09/2008 sostituendo il precedente comma 2. L'attuale comma prevede che i documenti di cui al comma 1, lettera b), c), d), sono trasmessi con l'indicazione del codice identificativo della trasmissione telematica della comunicazione di assunzione di cui alla comma 1, lettera a) e vengono inviati dal datore di lavoro mediante apposito servizio integrato interno all'interno del Sistema informativo lavoro per le Comunicazioni Obbligatorie della Regione Umbria, denominato SARE, gestito dalla provincia di Perugia e dalla provincia di Terni nell'ambito delle attività dei servizi per l'impiego.

Il testo originario era così formulato: «2. I documenti di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) sono trasmessi con l'indicazione del codice identificativo della trasmissione telematica della comunicazione di assunzione di cui al comma 1, lettera a) e vengono inviati dal datore di lavoro alla piattaforma informatica www.supportoco.it/apprendistato messa a disposizione dalla Regione.».

Regolamento regionale 16 marzo 2009, n.2

Disciplina di attuazione degli articoli 11-bis, commi 1 e 2 e 39, commi 9 e 10 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia), modificata e integrata dalla legge regionale 21 maggio 2008, n. 8.

Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 11-bis, commi 1 e 2 della legge regionale 11/2004 nonché le modalità e le procedure per l'inserimento delle imprese risultate non in regola, a seguito degli accertamenti previsti all'articolo 39, commi 7 e 8 della l.r. 1/2004, nell'elenco previsto dal citato art. 39, al comma 10. Detto elenco, ai sensi del regolamento in questione viene tenuto ed aggiornato dal competente servizio regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Umbria nonché sul sito internet della Regione. Vengono, quindi, indicate le ipotesi che danno luogo all'inserimento nel suddetto elenco e la relativa procedura, nonché le cause e la procedura per la cancellazione dallo stesso elenco. Vengono presi in considerazione anche i lavori privati. Vengono altresì previsto in materia di documento unico di regolarità contributiva i casi che determinano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da parte della competente struttura regionale.

Regolamento regionale 1 aprile 2009, n. 3

Disciplina per lo svolgimento delle attività sportive e ricreative acquatiche.

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle attività sportive e ricreative acquatiche nei corsi d'acqua demaniali della Regione, in attuazione dell'articolo 27 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la

salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura). Il regolamento distingue tra attività sportive e ricreative acquatiche che i svolgono occasionalmente in detti corsi d'acqua, le quali sono libere nei limiti individuati nella tabella allegata al regolamento medesimo, dalle attività che comportano l'uso in forma stabile dei beni appartenenti al demanio idrico, le quali sono subordinate ad una concessione rilasciata dalla Provincia competente. E che sono sottoposte a Valutazione di incidenza ai sensi della normativa vigente. Sono quindi individuate le attività consentite e quelle vietate. Viene regolamentato il procedimento della precitata concessione e gli obblighi posti in capo al concessionario. Il regolamento prevede altresì la richiesta di apposita autorizzazione per lo svolgimento di raduni e manifestazioni sportive che prevedono l'uso di natanti. Sono disposte particolari prescrizioni tra le quali vi sono norme volte a tutelare le zone di frega. La violazione di dette prescrizioni comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 46 della l.r. 15/2008. Si dispone infine che la Giunta regionale adotti apposito atto al fine di minimizzare l'impatto delle attività sportive e ricreative nei corsi demaniali, prevedendo una norma transitoria a salvaguardia dei corsi d'acqua con tirante idrico inferiore a cm 40 e larghezza inferiore a 2, 30 metri.

Regolamento regionale 20 maggio 2009, n. 4

Disciplina di attuazione della legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 (Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni).

Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 (Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni), disciplina: a) i criteri e le modalità di accesso alle prestazioni; b) i criteri di compartecipazione al costo delle prestazioni; c) i criteri per garantire la gradualità nell'erogazione delle prestazioni per la fase di progressivo raggiungimento dei livelli essenziali. Le prestazioni finanziate con il Fondo sono rivolte a persone non autosufficienti e consistono in interventi a carattere domiciliare, a carattere semi- residenziale, a carattere residenziale, in interventi volti a facilitare la vita indipendente del soggetto non autosufficiente tramite dotazione di ausili, attrezzature e presidi non finanziati da altre leggi nazionali o regionali, in interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative dei disabili in età evolutiva. Oltre ai criteri e alle modalità di accesso alle prestazioni sono disciplinati i criteri per la compartecipazione al costo delle prestazioni ed i criteri per la gradualità nell'erogazione delle stesse.

Regolamento regionale 28 maggio 2009, n. 5

Modificazioni del regolamento regionale 1 aprile 2008, n. 2, concernente "Disposizioni di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)".

Il presente regolamento reca delle modifiche all'articolo 3 del regolamento

regionale n. 2/2008, riducendo le ipotesi previste dal comma 6 del precedente testo, come condizioni per la deroga all'obbligo della presenza di assistente bagnanti stabilendo che ciò è possibile solo nel caso di piscina con vasca di superficie non superiore a 180 mq e profondità non superiore a 150 cm calcolata da livello dell'acqua o nel caso di piscina di qualunque dimensione avente profondità non superiore a 120 cm calcolata dal livello dell'acqua. In tali casi, sono obbligatorie le misure preventive previste dal regolamento. Sono previste misure specifiche di prevenzione che consentono di derogare all'obbligo della presenza di assistenti bagnanti per piscine che non rispecchino le condizioni previste per la deroga generale, se le piscine siano inserite in strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e agrituristiche.

Regolamento regionale 17 giugno 2009, n. 6

Regolamento di attuazione dell'art.6, commi 4 e 9 “Misure per il sostegno al reddito dei soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali” della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese).

Il presente regolamento disciplina le modalità e i termini di attuazione dei benefici di cui ai commi 4 e 9 dell'articolo 6 della l.r. 5 marzo 2009, n. 4 (rubricato “Misure per il sostegno al reddito dei soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali”). Il regolamento specifica le condizioni per accedere al beneficio, la sua durata, nonché i requisiti dei soggetti beneficiari dell'intervento per i lavoratori interessati da crisi aziendali o occupazionali e posti in cassa integrazione guadagni o ordinaria, straordinaria o in deroga, e dei lavoratori che sono interessati da contratti di solidarietà (ex lege 23 luglio 1991, n. 23) da mobilità indennizzata (ai sensi dell'art. 4 della legge 223/1991, ai sensi dell'art. 19 del decreto legge 29 novembre 2007, n. 185 convertito con modificazioni con legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui al comma 1 ed al beneficio di cui al comma 6 dell'art. 6 della l.r. 4/2009 gli interessati secondo il regolamento in esame devono presentare specifica richiesta al Comune di residenza o ad altro Comune indicato dal richiedente, redatta su apposita modulistica, allegata al medesimo regolamento. Il comune verifica la completezza della documentazione ed al relativo provvedimento di concessione del beneficio di cui al comma 1 dell'art. 6 trasmettendolo alla Regione e ai soggetti gestori dei servizi. Raggiunto il tetto previsto dall'art. 6 il comune lo comunica al richiedente e ai soggetti pubblici e privati gestori dei servizi interessati.

Per quanto riguarda il beneficio di cui al comma 6, dell'art. 6, della l.r. 4/2009, il comune provvede a verificare la completezza della dichiarazione e alla trasmissione del provvedimento di concessione alla Regione e a Gepafin S.p.A., la quale provvede all'inoltro all'istituto bancario interessato dall'intervento. E' prevista la possibilità di presentare ricorso amministrativo avverso il provvedimento di diniego. Vengono quindi disciplinati i rapporti per la concessione dei benefici in parola tra Regione Umbria e aziende erogatrici dei servizi e tra Regione e Gepafin S.p.A. La Regione provvede alla programmazione delle risorse regionali previste a carico del bilancio regionale di cui all'art. 6, commi 5, 10, 11, 12 della l.r. 4/2009, definendo il budget

destinato ad ogni singolo Comune deputato all'istruttoria. Il comune deputato all'istruttoria e all'adozione del provvedimento controlla la veridicità delle autocerificazioni prodotte dai richiedenti con verifiche che riguardano almeno il 10% dei beneficiari e comunque può disporre in ogni momento ulteriori accertamenti e controlli.

Regolamento regionale 21 luglio 2009, n.7

Norme di attuazione della legge regionale 7 maggio 2008, n. 7 (Istituzione nelle Aziende Unità sanitarie Locali (USL) della Regione Umbria del servizio di assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica).

Il presente regolamento dà attuazione all'articolo 1, comma 1 della legge regionale 7/2008, disciplinando l'accesso alle prestazioni di natura odontoiatrica, protesica e ortesica di cui al medesimo articolo.

In particolare individua i destinatari delle prestazioni determinando i gradi di priorità. Le prestazioni erogabili e le tariffe sono individuate dal tariffario di cui all'articolo 2, comma 4 della l.r. 7/2008. L'assistenza è garantita dal servizio attivato nei Distretti sanitari delle Aziende Usl nonché dalle strutture odontoiatriche private accreditate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) della l.r. 7/2008, previa stipula di specifici contratti con l'Usl Competente, secondo modalità e criteri dettati dalla Giunta regionale con proprio atto.

Sono dettate inoltre norme specifiche per l'adesione ed obblighi delle strutture private odontoiatriche accreditate. Si stabilisce inoltre che il controllo e la verifica di cui al presente regolamento sono esercitate dal Comitato di garanzia di cui all'articolo 4 della l.r. 7/2008.

Regolamento regionale 5 ottobre 2009, n. 8

Ulteriori modificazioni e integrazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale) modificato ed integrato dai regolamenti regionali 31 ottobre 2000, n. 6, 28 giugno 2006, n. 8, 2 novembre 2006, n. 11, 22 maggio 2007, n. 4 e 21 maggio 2008, n. 4.

Il presente regolamento apporta ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale), in particolare si prevede che il prelievo venatorio in forma individuale all'interno dei settori può avvenire solo nelle giornate settimanali previste dal calendario venatorio per la caccia in battuta e che ciascuna squadra non può prendere possesso né di più settori contemporaneamente, né di più di due settori al giorno. Si prevede inoltre che lungo le vie di accesso dei settori dove si terranno le battute, devono essere apposti cartelli di avviso ben visibili, indicanti la denominazione della squadra; si regola l'orario di apposizione dei medesimi cartelli e si aggiunge - tra le sanzioni di cui all'articolo 13 del regolamento regionale 34/1999, oltre alla possibilità, per il Comitato di gestione dell'Ambito territoriale di caccia competente, di rifiutare, previa diffida, l'iscrizione di una squadra al registro delle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale, anche la possibilità di decidere la sospensione di una squadra per un determinato periodo di tempo, nelle

ipotesi previste dal comma 1 ter dell'articolo 13 del Reg. reg. 34/1999. Infine, si dispongono regole relative all'iscrizione al registro delle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale.

Regolamento regionale 27 ottobre 2009, n. 9

Norme di attuazione della legge regionale 21 luglio 2009, n. 14 (Disposizioni sanzionatorie, in applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29.4.2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27.6.2008, relative alle superfici vitate impiantate illegalmente).

Il presente regolamento definisce le modalità, i termini e le procedure necessarie per l'attuazione della l.r. 14/2009. Si prevede in particolare l'obbligo di regolarizzare i vigneti illegali impiantati successivamente al 1 aprile 1987 ed anteriormente al 1 settembre 1998 entro il 31 dicembre 2009. Sono esclusi dalla regolarizzazione i conduttori che in ambito aziendale detengono una superficie vitata atta a produrre uva entro il limite previsto dall'art. 3, comma 3. Sono indicate le modalità per la presentazione della domande di regolarizzazione, la struttura competente ad istruirle, le verifiche, il provvedimento di regolarizzazione e l'obbligo d'estirpazione a spese del conduttore, in caso di mancata regolarizzazione. Per i vigneti impiantati illegalmente dopo il 31 agosto 1998 è previsto l'obbligo di estirpazione a spese del produttore.

Sono specificate le relative sanzioni pecuniarie, inoltre si prevede che la specifica destinazione per le uve e i prodotti delle superfici impiantate illegalmente, per queste non è possibile disporre la circolazione. Sono previste ulteriori sanzioni nei casi di mancata osservanza di tale divieto.

Regolamento regionale 28 dicembre 2009, n. 10

Modificazione al regolamento regionale 20 maggio 2009, n. 4 - Disciplina di attuazione della legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 (Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni).

Il presente regolamento opera una sostituzione dell'articolo 6 del reg. reg. 4/2009. In particolare la nuova riguarda le condizioni per l'esenzione totale, l'esenzione parziale, non esenzione alla compartecipazione delle prestazioni e la misura delle quote di compartecipazione per i soggetti parzialmente esenti.

6. Parte sesta - La funzione di controllo

6.1. *L'evoluzione della funzione di controllo e la valutazione delle politiche regionali*

La legge costituzionale 1/1999 ha innescato un ampio dibattito sulla necessità di ripensare il ruolo dei Consigli regionali all'interno del nuovo sistema di governo regionale da essa introdotto. Infatti, emerge con chiarezza lo stretto nesso che intercorre tra valutazione delle politiche pubbliche svolte da un'assemblea elettiva e la forma di governo. La valutazione delle politiche (che comunque può essere considerata come una parte importante della funzione di controllo) è stata in qualche misura sempre svolta, ma esercitata secondo modalità e con intensità diverse, in dipendenza degli assetti assunti dalla forma di governo.

Nei Consigli regionali ha sin dall'inizio prevalso la funzione legislativa, come mostra del resto la stessa diffusione del termine "Assemblée Legislative", anziché quello di "Assemblée elettive". Con il nuovo statuto la nuova attenzione che si registra a livello regionale, nei confronti della funzione di controllo e della valutazione delle politiche, si spiega nel quadro dell'affermazione di forme di governo di tipo maggioritario nelle regioni a Statuto ordinario, in particolare a seguito dell'elezione diretta del Presidente della Giunta prevista proprio dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni".

Abbandonata ormai l'affezione un po' manieristica e sostanzialmente vuota del termine "controllo", come declinata per oltre un trentennio nello Statuto e nel Regolamento interno del Consiglio regionale, compare per la prima volta la parola '*valutazione*' e ad essa si conferisce un connotato di grande rilievo, vuoi perché presente nella rubricazione dell'articolo (art. 61), vuoi perché si chiarisce subito, al comma 1, che non si tratterà di un esercizio culturale e politico qualsiasi, ma di un percorso ben intenzionato a conseguire conoscenze sulla implementazione delle leggi, verificando il grado di realizzazione delle politiche.

Nelle formulazioni più tradizionali il controllo quindi veniva concepito quasi esclusivamente come attività di verifica dell'operato della Giunta. Legati a questo tipo di controllo, si riscontrano i classici strumenti del sindacato ispettivo: in particolare interrogazioni, interpellanze e Commissioni d'inchiesta. Questa impostazione appare però assai riduttiva, in quanto tende a sminuire le finalità conoscitive della funzione di controllo e a privilegiarne gli aspetti più inquisitori. In questa ottica l'esercizio del controllo è stato essenzialmente un modo per svolgere un tipo di pressione "politica" sulla Giunta ed infatti nella prassi sono stati soprattutto gli esponenti dell'opposizione ad usare con insistenza gli strumenti di sindacato ispettivo al fine di sottoporre a critica e censura l'operato dell'esecutivo.

La stagione di riforme che ha portato alla stesura ed approvazione dei nuovi

Statuti regionali, ha introdotto invece un dibattito nuovo e cioè il rilancio della funzione di controllo nella diffusa consapevolezza che il ruolo delle Assemblee dipende dalla loro capacità di verifica, circa l'attuazione delle leggi e gli effetti delle politiche regionali. Quindi la formula innovativa adottata in alcuni dei nuovi Statuti regionali apre all'attività di controllo orizzonti conoscitivi ben più ampi. In questo caso il compito dell'assemblea non si esaurisce nel sorvegliare in modo puntuale i singoli atti dell'esecutivo (compito che peraltro rimane), ma consiste anche nell'interrogarsi su quale concreta attuazione sia stata data alle leggi approvate e quali conseguenze esse abbiano prodotto nella realtà.

L'introduzione nei nuovi Statuti della valutazione delle politiche è stata quindi considerata utile non solo per migliorare la qualità e l'efficacia della legislazione, ma anche a fornire linee di indirizzo all'esecutivo. Questa seconda utilità della valutazione delle politiche tende evidentemente ad essere accentuata, nel momento in cui è l'esecutivo ad avere la responsabilità delle politiche pubbliche, almeno per la parte in cui è competente la regione. E' proprio nella consapevolezza di questa doppia utilità che ci si deve accingere all'opera di costruire procedure che valorizzino la funzione di controllo che è insita in ogni valutazione delle politiche.

Quindi occorre puntare su una formula particolare di controllo fino ad ora poco utilizzata all'interno delle assemblee legislative e cioè "controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche". Questa formulazione così impostata mette in evidenza la duplice natura dell'attività informativa destinata ai membri del Consiglio regionale. Da un lato si controlla l'attuazione delle leggi cioè si verifica l'esecuzione delle disposizioni contenute nelle norme e si cerca di comprendere quali ne sono le modalità concrete di attuazione, se vi sono stati deficit nella loro implementazione e quali sono i motivi di eventuali ritardi o inadempienze.

Dall'altro si valutano gli effetti delle politiche: si cerca di capire se specifiche disposizioni di policy contenute nelle leggi e quindi approvate dalle assemblee legislative si sono rivelate efficaci nell'affrontare determinati problemi collettivi. Lo scopo è comprendere se, e in che misura tali politiche hanno prodotto cambiamenti desiderati su un particolare fenomeno (disoccupazione, ambiente, sicurezza..). Queste attività non hanno natura ispettiva o sanzionatoria. Tutto ciò serve a restituire ai consiglieri informazione su quanto è realmente accaduto in seguito all'approvazione di un provvedimento legislativo. La convinzione è che aumentando la conoscenza e la consapevolezza sull'attuazione e sugli effetti delle politiche regionali si possa migliorare il processo decisionale interno all'assemblea legislativa.

6.2. Le previsioni dello Statuto e del Regolamento interno

Il Consiglio della Regione Umbria in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 61 dello Statuto (Valutazione delle politiche regionali e controllo sull'attuazione delle leggi) ha innovato la funzione di controllo e ridefinito i modi e gli strumenti per rilanciare e dare maggiore efficacia alla funzione suddetta in seno all'assemblea. Tutto questo perché la "valutazione" è ormai

considerata un “obiettivo e un fine” comune, un elemento del buon governare. Alla base del concetto di governance vi è infatti, l'idea di costruire un sistema pluralistico di governo fondato sulla forte interazione di più attori sociali e sull'utilizzo di nuovi strumenti cognitivi che permettano una maggiore conoscenza della realtà e quindi una valutazione dei risultati ottenuti.

Il nostro Statuto, come molti altri, ha creato nuovi “compiti” di controllo per il Consiglio regionale introducendo in specie l'art. 61 rubricato “La valutazione delle politiche regionali ed il controllo sull'attuazione delle leggi”.

Infatti sempre l'articolo 61 dello Statuto al comma 1 recita che “Il Consiglio regionale valuta gli effetti delle politiche regionali, verificandone i risultati, ed esercita il controllo sul processo di attuazione delle leggi anche mediante l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative.”

Inoltre l'articolo 61 prevede un nuovo organismo, il **Comitato per la legislazione**, composto da un numero pari di consiglieri per la maggioranza e la minoranza. L'Organo è stato costituito con Decisione del Presidente del Consiglio n.15 del 23 novembre 2007, cui ha fatto seguito la Decisione del Presidente del Consiglio n. 16 del 27 novembre 2007, concernente “Nomina dei Presidenti e dei Vicepresidenti dei Comitati permanenti ai sensi degli articoli 39 e 40 del Regolamento interno del Consiglio regionale”.

Il Comitato ha delle funzioni che sono specificate all'art. 39 del Regolamento Interno; in particolare il Comitato:

- a) esprime parere sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il coordinamento con la legislazione vigente;
- b) formula proposte per la previsione e l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative;
- c) formula il parere sul programma di delegificazione, riordino e semplificazione;
- d) cura la redazione del rapporto annuale sulla legislazione esprime pareri al Consiglio sui progetti di delegificazione ai sensi dell'articolo 39 comma 2 dello statuto e sui progetti di testi unici;
- e) esprime pareri sulla qualità dei testi con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza ecc e formula proposte per la previsione e l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative ai fine del controllo sull'attuazione delle leggi regionali.

Per quanto riguarda l'attività di “**Valutazione delle politiche pubbliche**” (articolo 34 del R.I.) le Commissioni consiliari “effettuano la valutazione delle politiche pubbliche in termini di analisi degli effetti prodotti dalle leggi approvate dal Consiglio regionale, per verificare in quale misura l'intervento pubblico ha determinato i cambiamenti previsti, anche con l'utilizzo di tecnologie informatiche.” Ed ancora “**Le Commissioni** svolgono l'attività di valutazione d'intesa con il Comitato per la legislazione in riferimento alla predisposizione delle clausole valutative, al loro rispetto sostanziale ...omissis”

6.3. Le clausole valutative


Le clausole valutative rappresentano, lo strumento legislativo più innovativo per dare maggiore vigore e concretezza all'esercizio della funzione di controllo di cui i Consigli regionali erano già titolari prima della riforma del Titolo V della Costituzione, con la riforma sicuramente la funzione acquista maggior rilievo.

Le clausole valutative sono articoli, inseriti nel testo della legge regionale che attribuiscono a tutti i soggetti incaricati dell'attuazione un mandato esplicito a produrre, elaborare e comunicare all'organo legislativo le informazioni necessarie per conoscere tempi e modalità di attuazione e valutare le conseguenze che ne sono scaturite (art. 42 R.I.). Esse operano un collegamento tra l'analisi ex ante e l'analisi ex post: vengono elaborate sulla base dell'analisi del progetto di legge per innescare il processo di rendicontazione sulla sua implementazione.

Il suo obiettivo è duplice: da un lato monitorare ex post gli effetti dell'attuazione delle leggi, verificando in concreto il conseguimento o meno degli obiettivi della normativa introdotta, ai fini della valutazione della validità e congruità della normativa stessa rispetto alle sue finalità; dall'altro valutare gli effetti delle politiche per comprendere se e in che misura tali politiche hanno prodotto i cambiamenti desiderati su un particolare fenomeno. Tale natura propria della clausola valutativa fa sì che il suo inserimento vada riservato a quelle leggi che per la materia trattata assumono particolare rilevanza e richiedono una costante attività di monitoraggio della loro attuazione. La redazione delle clausole valutative è solo il primo momento di un processo conoscitivo molto più lungo che deve continuare per tutta la durata in vigore della legge, fino alla sua successiva, se fosse necessaria, modifica o abrogazione.

Il Consiglio della Regione Umbria con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 23 Aprile 2007 n. 130 ha aderito al Progetto CA.PI.Re. (Controllo delle Assemblee sulle politiche e gli interventi regionali).

Figura 13. Il Percorso della Clausola valutativa.



Il Progetto CAPIRe nasce nel 2002 per iniziativa delle assemblee legislative di Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana (ad oggi i Consigli regionali aderenti ricoprono quasi la totalità delle regioni) con il supporto scientifico dell'ASVAPP (Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l'Analisi delle Politiche Pubbliche).

La maggior parte dei Consigli regionali che vi partecipano, nel 2007, hanno aderito alla Carta di Matera, documento che impegna i sottoscrittori a consolidare, presso le assemblee, la funzione di controllo sull'attuazione delle legge e la valutazione degli effetti delle politiche. Uno dei dieci punti che compongono la Carta prevede la responsabilità di “garantire l'esistenza e potenziare il ruolo di strutture tecniche altamente specializzate nel fornire assistenza al controllo e alla valutazione”. Dal Marzo del 2006 il Progetto Capire è promosso e finanziato direttamente dalla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea dei Consigli regionali. Il Consiglio regionale dell'Umbria, pur essendo stato uno dei Consigli ad aver aderito solo di recente al “Progetto Capire” è riuscito, grazie ad una accorta previsione statutaria e ad una puntuale attuazione regolamentare, a compiere passi sostanziali. C'è sicuramente ancora molta strada da percorrere affinché la capacità valutativa possa essere considerata come propria di un'organizzazione; essa deve costituire il patrimonio di una significativa parte dei membri della stessa, in particolare di quei soggetti che all'interno dell'organizzazione sono chiamati ad esercitare funzioni di programmazione e controllo.

Nel corso dell'VIII legislatura, appena trascorsa, sono state approvate 15 leggi regionali contenenti clausole valutative come viene riportato nella Tabella 28, con gli estremi e i dati relativi.

Tabella 28. Leggi regionali contenenti una clausola valutativa, approvate nel corso dell'VIII legislatura.


Anno	L.R.	Argomento	Articolo
2005	30	Servizi Socio-educativi per la prima infanzia	24
2006	6	Diritto studio universitario	21
2006	18	Turismo	106
2007	25	Prestito sociale d'onore	6
2007	28	Assistenza domiciliare	7
2008	7	Sanità	8
2008	9	Fondo regionale per la non autosufficienza	18
2008	12	Centri storici	29
2008	17	Urbanistica e edilizia	23
2008	22	Acque minerali e Termali	42
2008	25	Sistema produttivo	19
2009	11	Rifiuti	49
2009	16	Manifestazioni storiche	11
2009	25	Risorse idriche	9
2010	3	Lavori pubblici e regolarità contributiva	39

<p>LEGGI REGIONALI approvate con clausola valutativa</p>	<p>Contenuto della legge regionale con particolare riferimento agli obiettivi della clausola valutativa</p>
<p>L.R. 22 dicembre 2005, n. 30 - <i>Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia</i></p> 	<p>La legge contiene all'art. 24 una clausola valutativa che impegna la Giunta regionale alla presentazione ogni tre anni, di una relazione sullo stato di attuazione della legge e sui risultati da essa conseguiti in particolare il quadro delle attività programmate dai comuni, la determinazione dei contributi erogati e lo stato di utilizzo degli stessi; i criteri fissati per la concessione da parte di comuni dell'autorizzazione dei nuovi servizi; l'elenco dei soggetti iscritti ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento nei registri regionali; le informazioni ed i dati statistici prodotti dai comuni e dagli enti gestori dei servizi per la prima infanzia.</p>
<p>L.R. 28 marzo 2006, n. 6 - <i>Norme sul diritto allo studio universitario</i></p> 	<p>La regione con questa legge si pone l'obiettivo di consentire il raggiungimento dei gradi più alti degli studi da parte degli studenti meritevoli anche se privi di mezzi, in attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione, e quello di favorire l'accesso e la regolare frequenza degli studi, il corretto inserimento nella vita universitaria e nel lavoro, l'integrazione nella comunità locale, l'utilizzo delle opportunità offerte dall'UE, da parte di tutti gli studenti. Contiene all'art. 21 una clausola valutativa che impegna la Giunta regionale alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di attuazione della legge e sui risultati da essa conseguiti. In particolare la relazione dovrà contenere informazioni sul conseguimento degli obiettivi programmatici e sullo stato qualitativo, quantitativo ed economico dei servizi erogati dall'ADiSU.</p>
<p>L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 - <i>Legislazione turistica regionale</i></p> 	<p>Con questa legge la regione ha raccolto in un unico testo tutte le disposizioni normative in materia di turismo al fine di disegnare un nuovo e complessivo assetto organizzativo più aderente e coerente con i nuovi scenari di mercato, che revisionasse l'intera organizzazione turistica regionale, perseguendo come obiettivo prioritario la qualità dell'offerta turistica regionale. Contiene all'art. 106 una clausola valutativa che impegna la Giunta regionale alla presentazione entro il 31 gennaio di ciascun anno, di una relazione annuale sui risultati ottenuti nella valorizzazione delle risorse turistiche in particolare dovrà contenere l'elenco delle aziende ricettive ammesse a finanziamento, con l'indicazione delle priorità indicate, la natura e l'importo dei lavori ammessi a contributo, l'ammontare del mutuo concesso a ciascun beneficiario ed i provvedimenti amministrativi adottati dalle Province; gli esiti dell'attività di vigilanza e di controllo svolta dai Comuni sulle strutture ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e le professioni turistiche; i contributi erogati dalle Province alle associazioni Pro-loco. Ogni due anni, entro il 31 gennaio, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione documentata sui seguenti aspetti: esiti delle attività e delle iniziative promozionali e loro ricadute sui flussi turistici; esiti del monitoraggio svolto dalla Commissione per la promozione della qualità, e iniziative intraprese per la qualità dell'accoglienza e il miglioramento dell'offerta turistica.</p>

<p>L.R. 24 luglio 2007, n. 25 - <i>Prestito sociale d'onore. Istituzione di un fondo per agevolarne l'accesso</i></p> 	<p>Con tale legge si prevede l'istituzione di un fondo per agevolare l'accesso al prestito sociale d'onore da parte da parte di cittadini che versano in situazioni di temporanea difficoltà economica, contingenti o legate a momenti di criticità del ciclo della vita familiare e personale</p> <p>Contiene all'art. 6 una clausola valutativa che impegna la Giunta regionale alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di attuazione della legge e sui risultati da essa conseguiti. Inoltre al quinto anno dall'entrata in vigore della legge la Giunta dovrà fornire dati sugli importi relativi al capitale prestato in ciascun Ambito territoriale e sulla restituzione dei prestiti concessi.</p>
<p>L.R. 3 ottobre 2007, n. 28 - <i>Interventi per il sostegno e la qualificazione dell'attività di assistenza familiare domiciliare</i></p> 	<p>La l.r. 3 ottobre 2007, n. 28, detta norme per il sostegno e la qualificazione dell'attività di assistenza familiare domiciliare. Attraverso questa legge, la Regione promuove attività di formazione del personale addetto all'assistenza familiare; predispone interventi di informazione e di consulenza presso le famiglie; e agevola l'erogazione di contributi mensili alle famiglie al fine di ridurre gli oneri derivanti dai contratti di lavoro.</p> <p>L'articolo 7 della legge, denominato clausola valutativa, prevede che la Giunta fornisca, in una relazione annuale, risposte a tre quesiti che fanno per lo più riferimento alla qualità e all'efficacia delle iniziative di formazione.</p>
<p>L.R. 7 maggio 2008, n. 7 <i>Istituzione nelle Aziende Sanitarie Locali (USL) della Regione Umbria del Servizio di assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica.</i></p> 	<p>Con questa legge si istituisce nelle Aziende Unità Sanitarie Locali il servizio di assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica. L'obiettivo dichiarato della legge è di contenere i costi sostenuti dagli utenti per ricevere prestazioni sanitarie legate ad interventi odontoiatrici. Al fine di procedere all'istituzione di tali servizi, che dovranno essere garantiti presso ogni distretto sanitario, la Giunta regionale predisporrà l'elenco e il relativo tariffario delle prestazioni di assistenza odontoiatrica erogate dalle Aziende USL e dalle strutture private accreditate. Nel testo è stata introdotta una clausola valutativa (art. 8) che invita la Giunta regionale a presentare, entro il primo semestre di ogni anno, una relazione sui risultati ottenuti dall'attuazione della legge. Tale relazione sarà in particolare finalizzata ad una verifica su (1) il numero di gabinetti pubblici realmente in grado di offrire il servizio odontoiatrico e la loro distribuzione sul territorio regionale; (2) il numero e il tipo di convenzioni stipulate con i privati; (3) i tempi di attesa per i pazienti. Infine la Giunta è chiamata anche ad analizzare le conseguenze che la politica tariffaria adottata produrrà sul contenimento dei prezzi di mercato dei servizi di odontoiatria.</p>

<p>L.R. 4 giugno 2008, n. 9 <i>Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni.</i></p> 	<p>Con questa legge s' intende garantire forme di assistenza e sostegno finanziario alle persone non autosufficienti per favorire la loro permanenza a domicilio in alternativa al ricovero in strutture residenziali e di cura. La clausola valutativa (art. 18) prevede al primo comma che la Giunta presenti in Consiglio una relazione annuale sui seguenti aspetti: (a) l'utilizzo degli strumenti di programmazione previsti e le modalità di raccordo tra i vari soggetti, con particolare riferimento al ruolo svolto dalle formazioni sociali e dalle organizzazioni sindacali; (b) l'attivazione presso i distretti socio-sanitari del servizio di presa in carico della persona non autosufficiente e la predisposizione del Patto per la cura e il benessere; (c) le modalità adottate per garantire alle persone non autosufficienti parità di trattamento e di accesso ai servizi; (d) i tempi di attesa dal momento della presa in carico alla sottoscrizione del Patto. Il secondo comma prevede che la Giunta presenti una relazione triennale che analizzi in che misura gli interventi realizzati: (a) hanno permesso di evitare l'ospedalizzazione delle persone non autosufficienti; (b) hanno rafforzato il sistema di protezione sociale e di cura; (c) hanno inciso sulla spesa sanitaria regionale; (d) hanno ridotto i tempi medi di attesa per l'accesso alle strutture residenziali.</p>
<p>L.R. 10 luglio 2008, n. 12 - Norme per i centri storici</p> 	<p>La legge predispone delle semplificazioni normative e incentivi urbanistici per gli operatori economici finalizzati a ricostruire i loro margini di convenienza ad insediarsi e operare nel centro storico e pone come attuatori di questo processo di riqualificazione i Comuni. La legge inoltre mette in campo come nuovo strumento il Quadro Strategico di Valorizzazione (QSV) che è utilizzato dai Comuni per condurre e promuovere i processi di rivitalizzazione economica, sociale, insieme a quelli di riqualificazione edilizia, infrastrutturale e urbana. Inoltre con le Aree di Riqualificazione Prioritaria inserite nei QSV i comuni delimitano le aree di maggior degrado e sviluppano su di esse una progettazione coordinata tra interventi di recupero e sistemazione degli spazi pubblici ed infrastrutture. Il ddl prevede inoltre un incentivo economico ai soggetti attuatori consistente in una cubatura premiale, rapportata al costo degli interventi, realizzabile in aree esterne al centro storico. Con la clausola valutativa (art. 29), si stabilisce che ogni due anni, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della legge rispetto al conseguimento degli obiettivi richiedendo informazioni particolareggiate anche sulle eventuali difficoltà incontrate dai Comuni per la redazione dei quadri strategici. Alla scadenza del quarto anno dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni due anni, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione che evidenzia gli effetti prodotti dalla legge.</p>

L.R. 18 novembre 2008, n. 17 - Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi.



La legge regionale mette a disposizione degli strumenti innovativi volti a riconsiderare con diversa sensibilità le modalità di recupero dei volumi edilizi realizzati negli ultimi anni e introduce nelle nuove costruzioni criteri progettuali più rispettosi dell'ambiente e della salute umana, adottando tutti gli accorgimenti possibili per migliorare il comfort abitativo e l'impatto ambientale degli edifici. In particolare: certificazione di sostenibilità ambientale per la progettazione e realizzazione di nuovi edifici e interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica degli edifici esistenti; nuove norme e criteri di governo del territorio mettendo, tra l'altro, a disposizione dei Comuni nuovi strumenti cartografici dedicati all'individuazione, dei fattori di rischio ambientale sia di origine naturale che antropica, alla valutazione delle caratteristiche climatiche del territorio e alla definizione dei regimi delle acque. Con la **clausola valutativa, articolo 23**, la Giunta regionale **ogni due anni** presenta al Consiglio **una relazione** sullo stato di attuazione degli interventi di promozione e sostegno della sostenibilità ambientale in riferimento ai contributi concessi, alle agevolazioni fiscali concesse dai Comuni, alla promozione della certificazione ambientale.

L.R. 22 dicembre 2008, n. 22 - Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali.



La legge regionale si pone come finalità quelle di assicurare un razionale utilizzo delle acque minerali, promuovere la valorizzazione e tutela delle acque minerali nonché lo sviluppo sostenibile dei territori interessati.

La novità della legge è l'istituzione di un fondo che verrà utilizzato per la salvaguardia e la tutela delle risorse idriche nonché per la valorizzazione e l'eventuale riqualificazione dei territori interessati.

Come attività informativa della Giunta verso il Consiglio si è previsto un articolo non rubricato clausola valutativa (**art.42**) ma "**relazione sull'attuazione della legge**" che permetta ai Consiglieri di venire a conoscenza dal primo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge, sull'andamento dell'attività del settore ed evidenze come è stato utilizzato il Fondo, la cui istituzione era prevista a partire dall'anno 2009 con quota parte degli introiti derivati dai diritti annui versati dai concessionari.


L.R. 23 dicembre 2008, n. 25 - Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale



Lo scopo della legge è promuovere la ricerca e l'innovazione nelle imprese e rafforzare la dotazione di reti infrastrutturali, materiali ed immateriali, presenti sul territorio regionale.

Tali obiettivi sono perseguiti attraverso: (I) agevolazioni economiche agli investimenti; (II) servizi alle imprese; (III) servizi finanziari; (IV) realizzazione di infrastrutture; (V) corsi di formazione; (VI) interventi per l'internazionalizzazione; (VII) strutture e servizi per la ricerca e l'innovazione.

La **clausola valutativa** introdotta nel testo di legge (**art. 19**) prevede due tipi di relazione al Consiglio. La **prima relazione, a cadenza annuale**, dovrà descrivere: a) le modalità organizzative e procedurali adottate per l'attuazione delle politiche; b) il tasso di utilizzo delle risorse stanziare e i tempi impiegati per la realizzazione delle attività previste; c) la tipologia e il numero dei beneficiari, oltre che l'entità dei finanziamenti attivati; d) le difficoltà emerse nella messa in opera dei singoli strumenti d'intervento. La **seconda relazione, a cadenza triennale**, conterrà valutazioni sulle ricadute degli interventi attuati e dovrà soffermarsi sui seguenti aspetti: a) l'incremento nelle attività di ricerca e sviluppo imputabile agli interventi promossi; b) gli esiti delle iniziative assunte in favore dell'internazionalizzazione delle imprese, delle infra-strutturazione delle aree produttive e della

	<p>semplificazione nei rapporti tra pubblica amministrazione e imprese; c) la capacità dei poli di innovazione, delle reti di imprese e dei distretti tecnologici di favorire il trasferimento di conoscenze;d) le opinioni dei soggetti beneficiari riguardo l'efficacia degli strumenti adottati al fine di accrescere la competitività delle imprese.</p>
<p>L.R. 13 maggio 2009, n. 11 - Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate</p> 	<p>La clausola valutativa prevista (art.49) stabilisce che dall'entrata in vigore della legge e con cadenza biennale la Giunta predispone una relazione da inviare al Consiglio deputato a verificare l'attuazione legge con particolare riferimento al contenimento della crescita di produzione di rifiuti, all'incremento della raccolta differenziata , al recupero e valorizzazione di materia ed energia contenuta nei rifiuti, al soddisfacimento del fabbisogno di trattamento e smaltimento finale delle frazioni di rifiuti non recuperabili, il tutto monitorando gli adempimenti che l'articolato pone in capo ai diversi soggetti attuatori regione, province, Comuni , ATI, ARPA, Osservatorio regionale.</p> <p>Inoltre l'articolo prevede al terzo comma che la Giunta ogni tre anni deve inviare al Consiglio una relazione che documenti le ricadute degli interventi attuati sul sistema di gestione integrata dei rifiuti e bonifica delle aree inquinate quindi un secondo livello di analisi legato alla valutazione degli effetti che il Piano è chiamato a conseguire nel tempo, allo scopo dichiarato di conoscere, per così dire, "in tempo reale" la bontà delle scelte adottate, le criticità presenti, le necessarie modifiche e gli adeguamenti indispensabili.</p>
<p>L.R. 29 luglio 2009 n. 16 Disciplina delle manifestazioni storiche</p> 	<p>Tale legge istituisce l'elenco e il calendario annuale delle manifestazioni storiche e dispone la concessione di contributi per le sole manifestazioni riconosciute. La clausola valutativa (art. 11) prevede che entro 2 anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale con relazione rende conto al Consiglio dei risultati ottenuti nella qualificazione e promozione delle manifestazioni storiche.</p>

L.R. 10 dicembre 2009, n. 25 - Norme in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche - Piano regionale di tutela delle acque



Stabilisce norme per la tutela delle acque dall'inquinamento e la corretta gestione delle risorse idriche, con particolare riferimento alle procedure per l'approvazione e l'aggiornamento del "Piano di Tutela delle Acque".

L'inserimento della **clausola valutativa (art. 9)** all'interno della legge prevede che **da marzo 2011 e, successivamente con cadenza annuale** la Giunta deve presentare al Consiglio regionale una relazione che illustri le misure adottate in attuazione del Piano di Tutela delle Acque in questo caso la fase del monitoraggio è strettamente correlata all'implementazione operativa del Piano stesso e richiede la sistematica raccolta di informazioni in merito alla messa in opera delle attività. Un secondo livello informativo previsto dalla clausola a partire dal mese di **marzo 2012 e con cadenza annuale** sarà rivolto a considerare il rilievo delle ricadute qualitative nel contesto di riferimento e sulle risorse idriche. E' quella parte del monitoraggio che valuterà effetti ed impatti generati dalle misure di Piano e valuterà le ricadute dirette ed indirette delle azioni su specifiche componenti e sul loro stato ambientale.

L.R. 21 gennaio 2010, n.3 - Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici



Tra le finalità dichiarate nel testo di legge figurano la salvaguardia dell'ambiente, da perseguirsi attraverso un uso oculato delle risorse naturali, in particolare di quelle non rinnovabili, e la tutela dei diritti e della salute dei lavoratori. **L'articolo 39 (clausola valutativa)** richiede alla Giunta regionale di presentare in Consiglio, una **relazione annuale** sull'andamento del settore dei lavori pubblici che contenga informazioni su: (a) le procedure di scelta del contraente; (b) i criteri e i ribassi di aggiudicazione; (c) i tempi effettivi di realizzazione dei lavori; (d) le varianti in corso d'opera, (e) i subappalti, (f) l'insorgenza di posizioni dominanti nel mercato e (g) gli eventuali contenziosi. A partire da **giugno 2012 tale relazione** deve anche contenere informazioni sulle attività di controllo svolte in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e sull'operato del Comitato Tecnico amministrativo dei lavori pubblici.

6.4. La valutazione negli atti di programmazione

Nel corso dell'anno 2009 sono stati attentamente analizzati importanti atti di programmazione, quali il "Piano sanitario regionale 2009/20011", la legge e il Piano dei rifiuti", questo perché oltre alle leggi, l'attuazione delle politiche passa anche attraverso programmi e piani. In entrambi i casi, il serio approfondimento finalizzato alla massima informazione e all'analisi degli effetti dei risultati, ha determinato l'oggettiva e piena collaborazione tra il Consiglio e la Giunta regionale, la quale ha garantito la più ampia disponibilità per quanto necessario alle istruttorie.

La clausola valutativa inserita nel Piano sanitario al paragrafo "**Gli strumenti per il controllo strategico e la valutazione dei risultati**", dovrà servire ad elaborare considerazioni più puntuali sui risultati annuali relativi ai principali obiettivi raggiunti dal documento di programmazione della sanità, così da consentire anche di effettuare confronti spazio-temporali all'interno dell'Umbria e con altre regioni.

Inserendo invece una clausola valutativa nella legge regionale sui rifiuti si è cercato di mettere insieme le due attività di rendicontazione valutativa e ricerca valutativa. Infatti, esaminando il Piano, quindi un atto di programmazione con tutte le specificità di un settore così vasto, sono state formulate alla Giunta regionale delle richieste precise, partendo comunque dal disegno di legge che dettava soltanto le procedure per la formazione del piano stesso.

6.5. L'analisi ex post delle politiche regionali: Note informative

Nel 2009 il Comitato ha dedicato la sua attività anche all'analisi ex post della legge regionale 18/2006 (Legislazione turistica regionale) in quanto il Consiglio regionale ha ricevuto e quindi esaminato le informazioni relative all'attuazione della legge in risposta a quanto veniva richiesto dalla clausola valutativa.

L'analisi ex post delle leggi è l'attività di ricerca che attraverso l'utilizzo di specifiche metodologie, fornisce informazioni sui processi di attuazione delle leggi e sui risultati delle politiche pubbliche cui le leggi danno origine. In questo caso l'analisi prende avvio dalla rendicontazione da parte della Giunta regionale scaturita dalla clausola valutativa inserita nella legge regionale.

La redazione delle note informative, è naturalmente condizionata dal ricevimento delle relazioni prodotte dagli uffici della Giunta regionale in ottemperanza a quanto disposto dalle clausole valutative, che a sua volta dipende da due fattori: la scadenza dei termini previsti dalla clausola per l'invio della relazione e la tempestività con la quale gli uffici provvedono a tale adempimento. Riguardo al primo aspetto c'è solo da prendere atto del fatto che i tempi previsti nella clausola non possono che avere carattere indicativo in quanto l'effettiva operatività della legge è spesso condizionata sia da elementi esterni sia interni quali per esempio l'approvazione di regolamenti di attuazione. Il secondo aspetto attiene alla sfera dei rapporti tra esecutivo ed assemblea legislativa. In caso di ritardo o addirittura mancato invio al Consiglio della relazione prevista dalla clausola valutativa c'è

da sottolineare che vi sono al momento scarsi strumenti di intervento.

La prima relazione pervenuta dalla Giunta, è stata assegnata al Comitato e alla Commissione competente con la veste dell'Atto solo esame ed aveva come oggetto - "Relazione per l'anno 2007 in adempimento alla clausola valutativa di cui all'art. 106 - comma 2 - della legge regionale n. 18/2006 (Legislazione turistica regionale)".

Lo strumento comunicativo scelto per l'analisi ex post è stato quello di una Nota informativa dove sono state analizzate le prime informazioni e i dati relativi all'anno 2007 sull'attuazione della legge rispondenti ai quesiti del comma 2 dell'articolo 106 (Clausola valutativa) della suddetta legge.

Tale risultanze rielaborate ed esaminate dal Comitato non sono state discusse dalla Commissione competente, si è invece ottenuto un risultato migliore con la relazione per l'anno 2008, analizzata dal Comitato ed iscritta alla seduta della II Commissione del 9 febbraio 2010

L'esame non si è concluso con una decisione da parte dell'organo ma con una presa d'atto non essendo possibile un ulteriore approfondimento coincidendo la discussione in commissione con l'ultima seduta di legislatura del Consiglio regionale.

Si può quindi segnalare che di fatto le Commissioni destinatarie dei pareri, delle relazioni e delle proposte del Comitato non hanno dato in genere seguito a trattazione sugli argomenti affrontati dall'organo, visto anche l'esiguo numero di relazioni pervenute dalla Giunta in risposta alle clausole valutative previste, eccezion fatta per le determinazioni concernenti l'inserimento delle clausole valutative nei progetti di legge che invece ha fatto registrare un discreto successo da parte di tutte le forze politiche componenti il Comitato paritetico ed un accoglimento unanime all'interno delle Commissioni.

7. Parte settima - Il riordino normativo

7.1. Le leggi abrogate nel corso del 2009

Nell'anno in esame non sono stati operati interventi di riordino normativo organico di carattere generale con testi unici o interventi normativi riguardanti interi settori, ma solo abrogazioni di leggi concernenti materie ridisciplinate con legge.

Si ritiene utile segnalare che nel corso del 2009 è stato dato avvio all'iter legislativo per un progetto di semplificazione normativa (pdl 1667/2009), che si è concluso con l'approvazione della l.r. 27 gennaio 2010, n. 4 (cosiddetta "taglialeggi"), che prevede l'abrogazione di n. 133 leggi e n. 6 regolamenti. Tale intervento ha rappresentato obiettivo fondamentale di legislatura del Comitato per la Legislazione - organo di nuova istituzione, in attuazione del nuovo Statuto regionale (art. 61), disciplinato dal Regolamento Interno del Consiglio regionale (art.39). Di detta legge si darà specifica illustrazione nel Rapporto regionale 2010.

Di seguito si riporta l'elenco delle leggi abrogate (totale n. 13) nel corso dell'anno 2009, con l'indicazione della legge regionale di abrogazione:

1) Le leggi sotto indicate sono state abrogate dall'art. 17 della l.r. 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.).

- l.r. 26 febbraio 1973, n. 14 - Costituzione della S.p.A. denominata "Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria".
- l.r. 15 novembre 1973, n. 40 - Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria. Contributi della Regione per il finanziamento dei programmi di attività della Società.
- l.r. 27 gennaio 1995, n. 2 - Ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 26.2.1973 n. 14 (Costituzione della S.p.A. denominata "Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria) e della l.r. 15.11.1974 n. 40 (Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria. Contributi della Regione per il finanziamento dei programmi di attività della Società).
- l.r. 9 giugno 1999, n. 12 - Politiche pubbliche a favore delle piccole e medie imprese in materia di promozione industriale, servizi finanziari, promozione e diffusione dell'innovazione tecnologica e del trasferimento tecnologico - Definizione id indirizzi - Modificazione ed integrazione della l.r. 26.2.1973 n. 14, come modificata dalla l.r. 27.1.1995 n. 2).

2) Le leggi sotto indicate sono state abrogate dall'art. 50 della l.r. 15 aprile-2009, n. 6 (Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria).

- **l.r. 18 novembre 1987, n. 51** - Centro per la realizzazione della parità e delle pari opportunità tra uomo e donna.
- **l.r. 27 dicembre 1989, n. 45** - Modificazioni ed integrazioni della l.r. 18.11.1987 n. 51 - "Istituzione del Centro per la realizzazione della parità e delle pari opportunità tra uomo e donna" e della l.r. 1.9.1988 n. 40 - Ordinamento degli uffici regionali.

3) Le leggi sotto indicate sono state abrogate dall'art. 50 della **l.r. 13 maggio 2009, n. 11** (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate).

- **l.r. 31 luglio 2002, n. 14** - Norme per la gestione integrata dei rifiuti.
- **l.r. 21 luglio 2004, n. 14** - Ripristino ambientale dei siti inquinati e disciplina del Piano per la bonifica delle aree inquinate.
- **l.r. 23 dicembre 2004, n. 31** - Integrazione della legge regionale 31 luglio 2002, n. 14 - Norme per la gestione integrata dei rifiuti.

4) La legge sotto indicata è stata abrogata dall'art. 99 della **l.r. 26 giugno 2009, n. 13** (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente).

- **l.r. 10 aprile 1995, n. 28** - Norme in materia di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

5) La legge sotto indicata è stata abrogata dall'art. 10 della **l.r. 29 luglio 2009, n. 17** (Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola alla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria).

- **l.r. 20 agosto 1996, n. 23** - Norme per l'attuazione del Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria.

6) La legge sotto indicata è stata abrogata dall'art. 29 della **l.r. 23 settembre 2009, n. 19** (Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive, motorie e ricreative. Modificazioni ed abrogazioni).

- **l.r. 4 luglio 1997, n. 21** - Norme per la promozione della pratica sportiva e per la disciplina delle attività motorie.

7) La legge sotto indicata è stata abrogata dall'art. 49 della **l.r. 28 dicembre 2009, n. 26** (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali).

- **l.r. 23 gennaio 1997, n. 3** - Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio-assistenziali.

7.2. I Regolamenti regionali abrogati nel corso del 2009

Nell'anno 2009 è stato abrogato un solo regolamento regionale.

Il sotto indicato regolamento è stato abrogato dall'art. 29 della **l.r. 23 settembre 2009, n. 19** (Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive, motorie e ricreative. Modificazioni ed abrogazioni).

- **Reg. reg. 29 maggio 1998 n. 16** - Norme di attuazione delle disposizioni recate dal titolo IV (Tutela della salute dei cittadini e regolamentazione degli impianti sportivi e delle attività fisiche non disciplinate dal C.O.N.I) della legge regionale 4.7.1997 n. 21.

7.3. Le leggi regionali modificate nel corso del 2009

Di seguito si riporta l'elenco delle leggi modificate (totale n. 38) nel corso dell'anno 2009.

1. **l.r. 15 gennaio 1973, n. 8** - Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali.
2. **l.r. 23 marzo 1981, n. 14** - Norme per il conferimento di consulenze ed incarichi professionali.
3. **l.r. 7 novembre 1988, n. 42** - Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane.
4. **l.r. 12 marzo 1990, n. 5** - Testo unico dell'artigianato.
5. **l.r. 28 febbraio 1994, n. 6** - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi.
6. **l.r. 17 maggio 1994, n. 14** - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
7. **l.r. 3 aprile 1997, n. 12** - Interventi di agevolazione finanziaria e per l'assistenza tecnica a favore delle piccole e medie imprese del commercio e dei servizi.
8. **l.r. 21 ottobre 1997, n. 30** - Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
9. **l.r. 29 Ottobre 1999, n. 29** - Individuazione del sistema territoriale di interesse naturalistico-ambientale "Monte Peglia e Selva di Meana".
10. **l.r. 20 gennaio 2000, n. 6** - Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
11. **l.r. 28 febbraio 2000, n. 13** - Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria.
12. **l.r. 24 febbraio 2000, n. 27** - Piano urbanistico territoriale.
13. **l.r. 22 febbraio 2005, n. 11** - Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale.
14. **l.r. 19 novembre 2001, n. 28** - Testo unico regionale per le foreste.
15. **l.r. 19 giugno 2002, n. 11** - Istituzione delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (A.T.E.R.).
16. **l.r. 12 novembre 2002, n. 21** - Interventi per la certificazione di sistemi della qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza e dell'etica nelle imprese umbre.
17. **l.r. 28 novembre 2003, n. 23** - Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica.
18. **l.r. 18 febbraio 2004, n. 1** - Norme per l'attività edilizia.
19. **l.r. 3 novembre 2004, n. 21** - Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia.
20. **l.r. 23 dicembre 2004, n. 30** - Norme in materia di bonifica.
21. **l.r. 23 dicembre 2004, n. 33** - Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale.
22. **l.r. 22 febbraio 2005, n. 13** - Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell'art. 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, come

- integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8.
23. l.r. 28 marzo 2006, n. 6 - Norme sul diritto allo studio universitario.
 24. l.r. 27 dicembre 2006, n. 18 - Legislazione turistica regionale.
 25. l.r. 12 marzo 2007, n. 5 - Modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali.
 26. l.r. 9 luglio 2007, n. 23 - Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione.
 27. l.r. 24 dicembre 2007, n. 36 - Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria.
 28. l.r. 21 febbraio 2008, n. 1 - Istituzione del Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro.
 29. l.r. 18 novembre 2008, n. 17 - Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi.
 30. l.r. 22 ottobre 2008, n. 15 - Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura.
 31. l.r. 23 dicembre 2008, n. 24 - Costituzione del Consorzio "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica".
 32. l.r. 27 gennaio 2009, n. 1 - Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A..
 33. l.r. 5 marzo 2009, n. 3 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011. Legge finanziaria 2009.
 34. l.r. 5 marzo 2009, n. 5 - Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009/2011.
 35. l.r. 13 maggio 2009, n. 11 - Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate.
 36. l.r. 29 luglio 2009, n. 16 - Disciplina delle manifestazioni storiche.
 37. l.r. 29 luglio 2009, n. 17 - Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria.

L'esame delle leggi sopra riportate, consente di individuare fundamentalmente due tipi di modifiche: nella maggior parte dei casi le innovazioni apportate sono di carattere marginale o comunque non sono tali da incidere sugli obiettivi delle leggi o sul loro ambito applicativo; altre leggi, invece, sono state oggetto di modifiche significative.

Merita un cenno a parte la legge regionale 28 marzo 2006 n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario), modificata dalla legge regionale 5 marzo 2009 n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese).

La modifica interviene, in particolare, sulla struttura organizzativa dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario (A.Di.S.U.): sono previsti due organi (Amministratore unico e Collegio dei revisori dei conti) in luogo degli originari tre (Presidente, Consiglio di amministrazione, Collegio dei revisori dei conti).

L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale ed è competente ad emanare direttive ed ad adottare gli atti concernenti l'organizzazione e la gestione dell'ente, con relativa assunzione di responsabilità. Decade dall'incarico per gravi violazioni di legge, per inadempienze alle direttive ed agli indirizzi impartiti dalla Regione, per mancato conseguimento degli obiettivi, per sopravvenuta incompatibilità e per l'eventuale assunzione di impegni di spesa privi della relativa copertura finanziaria.

Il Collegio dei revisori, che si compone di tre membri, ha il compito di

verificare i conti e controllare la gestione economica e finanziaria dell'A.Di.S.U. Si rileva, infine, che la legge di riforma introduce la previsione secondo cui la dotazione organica dell'A.Di.S.U. va determinata tenendo conto delle disponibilità di bilancio dell'Agenzia e va correlata con quanto previsto nel programma attuativo annuale.

Oltre alla legge menzionata, va rilevato che, nel corso dell'anno 2009, numerosi interventi di modifica normativa hanno interessato la materia urbanistica ed edilizia. Con riguardo alla materia dell'urbanistica, si considerino la l.r. 13/2000, la l.r. 27/2000 e la l.r. 11/2005, tutte modificate dalla l.r. 26 giugno 2009, n. 13 "Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente". In estrema sintesi e per quanto concerne la l.r. 13/2000, si rileva che l'intervento di riforma ha comportato la soppressione del P.U.T. e la sua sostituzione con il P.U.S.T. (art. 7 della l.r. 13/2000), il quale costituisce lo strumento generale della programmazione territoriale regionale rappresentando, in particolare, il quadro programmatico per la pianificazione di livello provinciale e comunale, nonché per i piani di settore. In conseguenza della sostituzione del P.U.S.T. al P.U.T., la stessa legge ha abrogato il capo I del titolo I della l.r. 27/2000 "Piano urbanistico territoriale", concernente gli aspetti fondamentali del P.U.T. ed ha modificato la restante parte del testo normativo relativamente alle norme che si riferivano al P.U.T.. Infine e con specifico riferimento alla l.r. 11/2005, si rileva che la l.r. 13/2009 ha apportato le numerose modifiche tra le quali si segnalano la soppressione del riferimento al PUT; l'introduzione di meccanismi "premiati e perequativi" per la qualificazione anti-sismica degli interventi che interessano la struttura urbana minima; l'ampliamento dei contenuti del PRG; la previsione della trasmissione del documento programmatico, contestuale alla pubblicità mediante pubblico avviso, alla Regione e alla provincia di appartenenza; la previsione secondo cui la perequazione in ambiti intercomunali non avviene più in base ad accordi stipulati fra comuni contermini, ma si attua secondo le indicazioni del PTCP mediante accordi di programma, accordi di copianificazione e strumenti di programmazione negoziata; la determinazione in venti anni, anziché in quindici, del vincolo di destinazione d'uso per i nuovi edifici per le attività produttive agricole necessari all'attività dell'impresa.

Per quanto concerne la materia dell'edilizia, si evidenziano le modifiche apportate alla l.r. 23/2003 ed alla l.r. 1/2004. La l.r. 23/2003 è stata modificata dalla l.r. 11 novembre 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, ai sensi della legge regionale 28 febbraio 2000 n. 13 di contabilità, artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa. Modifiche ed integrazioni di leggi regionali), la quale introduce, in aggiunta ai contributi già previsti, un contributo del venti per cento per interventi di autocostruzione (art. 8, comma 2, lettera b-bis).

La l.r. 1/2004 è stata modificata dalla l.r. 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) e dalla l.r. 10 dicembre 2009, n. 25 (Norme attuative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e Piano regionale di Tutela delle Acque - Modifiche alla legge regionale 18.2.2004 n. 1, alla legge regionale 23.12.2004 n. 33 ed alla legge regionale 22 ottobre 2008 n. 15).

La l.r. 13/2009 ha introdotto il comma 2 bis all'art. 8 stabilendo che per le opere che regione e provincia devono effettuare d'intesa con il comune interessato, "l'accertamento di conformità alle prescrizioni urbanistiche è definito attraverso apposita conferenza di servizi che può comportare variazione degli strumenti urbanistici generali, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'articolo 18 della l.r. n. 11/2005, nonché ai fini dell'eventuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ferma restando la ratifica del comune entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza stessa". Inoltre la stessa legge modifica la lett. b) del comma 1 dell'articolo 26. In particolare, il testo previgente alla modifica prevedeva che il contributo non fosse dovuto per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al venti per cento della volumetria e/o superficie, di edifici unifamiliari o bifamiliari: secondo la nuova formulazione, si prevede che il contributo di costruzione non è dovuto, tra l'altro, "per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) di edifici residenziali, che non determinino un aumento della superficie utile coperta o delle unità immobiliari, nonché di edifici danneggiati o distrutti totalmente o parzialmente a seguito di eventi straordinari di natura colposa o dolosa o a seguito di calamità naturali". La l.r. 25/2009 introduce infine la previsione secondo cui il rilascio del certificato di agibilità da parte dei comuni, negli edifici di nuova costruzione, è subordinato alla verifica dell'adozione di tutte le misure previste dal regolamento in materia di risparmio idrico. Tali misure devono essere previste anche dagli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (art. 30 commi 6 bis e 6 ter).

7.4. I progetti di legge di semplificazione normativa (cenni)

Si ritiene utile menzionare che nel corso del 2009 è stato dato avvio all'iter legislativo concernente il pdl n. 1667/2009, in tema di semplificazione normativa. L'iter si è concluso con l'approvazione della legge regionale 27.01.2010, n. 4 - semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi e regolamenti regionali non più applicabili (B.U.R. Umbria 3.02.2010 n.6, supplemento ordinario n. 1).

8. Parte ottava - Cenni sull'attività normativa dei primi mesi dell'anno 2010 (fine VIII legislatura)

8.1. Attività legislativa dei primi mesi dell'anno 2010 (fine VIII legislatura). Cenni

Di seguito si elencano le leggi approvate dal Consiglio Regionale nei primi mesi del 2010. Trattandosi dell'attività legislativa del Consiglio nell'ultimo sorcio dell'VIII legislatura, è sembrato opportuno darne conto, rinviando per l'analisi e gli approfondimenti dei relativi atti al prossimo rapporto regionale sulla legislazione (2010).

1) **I.r. 4 gennaio 2010, n. 1** - Modificazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)".

2) **I.r. 4 gennaio 2010, n. 2** - "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale".

3) **I.r. 21 gennaio 2010, n. 3** - "Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici".

4) **I.r. 27 gennaio 2010, n. 4** - "Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi e regolamenti regionali non più applicabili".

5) **I.r. 27 gennaio 2010, n. 5** - "Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche".

6) **I.r. 2-2-2010 n. 6** - "Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica.

7) **I.r. 11 Febbraio, n. 7** - "Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2008".

8) **I.r. 11 febbraio-2010, n. 8** - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 - Legge finanziaria 2010".

9) **I.r. 12 febbraio-2010, n. 9** - "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spese".

10) **I.r. 12 febbraio 2010, n. 10** - "Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012".

11) **I.r. 16 febbraio 2010, n. 11** - "Istituzione della giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie".

12) **I.r. 16 febbraio 2010, n. 12** - "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni".

13) l.r. 16 febbraio 2010, n. 13 - “Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia”.

14) l.r. 16 febbraio 2010, n. 14 - “Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)”.

15) l.r. 16 febbraio 2010, n. 15 - “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali”.

8.2. Regolamenti dei primi mesi dell'anno 2010 (fine VIII legislatura). Cenni

Analogamente a quanto riportato nel paragrafo precedente per quanto attiene alle leggi regionali, sembra utile elencare i Regolamenti Regionale relativi ai primi mesi del 2010. Trattandosi di attività normativa dell'ultimo scorcio dell'VIII legislatura. Anche in questo caso si rinvia per l'analisi e gli approfondimenti dei relativi atti al prossimo rapporto regionale sulla legislazione (2010).

1) **Reg. reg. 27 gennaio 2010, n. 1** - Modificazioni ed integrazioni al Reg. reg. 18 settembre 2008, n. 5 “Regolamento di attuazione della legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 (Disciplina dell’apprendistato)”.

2) **Reg. reg. 10 febbraio 2010, n. 2** - Norme di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2007, n. 34 (Promozione e disciplina degli ecomusei).

3) **Reg. reg. 24 febbraio 2010, n. 3** - Modificazione al Reg. reg. 16 luglio 2007, n. 8 “Disposizioni di attuazione della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) e successive integrazioni e modificazioni”.

4) **Reg. reg. 24-2-2010 n. 4** - Modificazione al Reg. reg. 14 ottobre 2008, n. 7 “Norme di attuazione della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 in materia di fattorie didattiche”.

5) **Reg. reg. 24 febbraio 2010, n. 5** - Regolamento di attuazione della legge regionale 29 luglio 2009, n. 17 - Norme per l’attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l’indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall’attività venatoria.

6) **Reg. reg. 19 marzo 2010, n. 6** - Regolamento dei concorsi.

7) **Reg. reg. 25 marzo 2010, n. 7** - Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all’articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale).

ALLEGATI

Nel presente allegato si riporta, per completezza di informazione, un esempio dell'analisi istruttoria attualmente utilizzata per i progetti di legge presentati nella IX legislatura.

Preme sottolineare che le voci della sintesi possono variare o non esaurire l'intera gamma di quelle previste nella scheda di approfondimento, a seconda delle caratteristiche e dei contenuti dell'atto in esame.

ATTO N.

“ ”

di iniziativa di

ISTRUTTORIA DI SINTESI

ANALISI TECNICO - NORMATIVA

ANALISI DOCUMENTALE

ANALISI DELLA POLITICA PUBBLICA

Materia del Pdl:

Potestà legislativa regionale:

Verifica della legittimità costituzionale:

Coordinamento con la normativa vigente:

Rispondenza delle singole disposizioni ai criteri di chiarezza ed omogeneità: i

Presenza di definizioni e loro correttezza:

Presenza di riferimenti normativi e loro correttezza:

Obiettivi del progetto di legge e strumenti:

Corrispondenza con la programmazione regionale:

Destinatari:

Contesto di riferimento:

Valutazione dei possibili effetti economici dell'intervento:

Breve analisi dei costi ipotizzati nell'intervento:

Breve analisi dei benefici attesi:

Quantificazione della spesa complessiva per l'attuazione dell'atto sul Bilancio regionale: 1

Osservazioni:

Proposta di Clausola valutativa

Art. ...
(Clausola valutativa)



Regione Umbria

Consiglio Regionale

Processo Legislazione e Studi

ANALISI TECNICO NORMATIVA – ATTO N.

DATI IDENTIFICATIVI

Tipo atto	
Numero atto	
Proponente	
Titolo	
Pervenuto al Consiglio il	
Legislatura	
Istruttori	
Data istruttoria	

1. Materia del PDL	
2. Potestà legislativa regionale	
3. Verifica della legittimità costituzionale	
4. Coordinamento con la normativa vigente	
5. Necessità del ricorso allo strumento normativo	
6. Adeguatezza della relazione di accompagnamento	
7. Pertinenza del titolo rispetto all'articolato	

<p>8. Rispondenza delle singole disposizioni normative ai criteri di chiarezza e omogeneità</p>	
<p>9. Presenza di definizioni e loro correttezza</p>	
<p>10. Presenza di riferimenti normativi e loro correttezza</p>	
<p>11. Nell'ipotesi di rinvii ad atti regolamentari ed amministrativi, previsione di meccanismi di garanzia contro eventuali inerzie</p>	
<p>12. Presenza di effetti abrogativi impliciti</p>	
<p>13. Rinvio ad atti per l'attuazione del PdL</p>	

<i>Gli istruttori</i>	_____
	_____
	_____
	_____
<i>Il Responsabile di Sezione</i>	_____
<i>Il Responsabile del Processo</i>	_____
<i>Data</i>	



Regione Umbria

Consiglio Regionale

Processo Legislazione e Studi

ANALISI E ISTRUTTORIA DOCUMENTALE – ATTO N.

DATI IDENTIFICATIVI

Tipo atto	
Numero atto	
Proponente	
Titolo	
Pervenuto al Consiglio il	
Legislatura	
Istruttori	
Data istruttoria	

ANALISI E ISTRUTTORIA DOCUMENTALE – ATTO N.

I – OBIETTIVI

1. Obiettivi diretti ed espliciti	
2. Strumenti previsti per perseguire gli obiettivi	
3. Corrispondenza con la programmazione regionale	<ul style="list-style-type: none">- <u>DAP 2010</u>- <u>Programma di governo Umbria 2015</u>-
4. Effetti su altri settori o ambiti diversi da quelli previsti	

ANALISI E ISTRUTTORIA DOCUMENTALE – ATTO N.

II – DESTINATARI

5. Destinatari diretti	
6. Destinatari indiretti	
7. Zone territoriali di intervento	
8. Forme di pubblicità per i destinatari	
9. Forme di partecipazione per i destinatari/ cittadinanza	

ANALISI E ISTRUTTORIA DOCUMENTALE – ATTO N.

III – ANALISI DEL CONTESTO

10. Definizione dei fenomeni oggetto dell'intervento contenuta nell'atto	
11. Rispondenza dell'atto a particolari emergenze o gravi situazioni determinatesi sul territorio	
12. Rispondenza dell'atto ad esigenze di nuove realtà socio economiche	
13. Presenza di dati e informazioni nella relazione di accompagnamento	
14. Definizione del contesto socio-economico - Dati e informazioni di sintesi	
15. Riferimenti documentali	<i>Comunitari/Nazionali/Regionali/Altro...</i>
16. Bibliografia essenziale	

Sezione Analisi e istruttoria documentale

ANALISI E ISTRUTTORIA DOCUMENTALE – ATTO N.

IV – ANALISI ECONOMICA

17. L'intervento si caratterizza come:	<i>Trasferimento di risorse/Investimento finanziario o diretto/Acquisto beni e servizi/Altro</i> ...
18. L'intervento si caratterizza come:	<i>Congiunturale/Strutturale</i> ...
19. Soggetti economici coinvolti direttamente o indirettamente:	
20. Fondamenti economici dell'intervento:	
21. Completezza delle informazioni economiche presenti nella relazione di accompagnamento:	
22. Valutazione dei possibili effetti economici dell'intervento:	
23. Breve analisi dei costi ipotizzati nell'intervento	
24. Metodi utilizzati per la stima dei costi:	
25. Esistenza di uno o più programmi alternativi:	

ANALISI E ISTRUTTORIA DOCUMENTALE – ATTO N.

IV – ANALISI ECONOMICA

26. Breve analisi dei benefici attesi:

27. Metodi utilizzati per la stima dei benefici:

ANALISI E ISTRUTTORIA DOCUMENTALE – ATTO N.

V – ANALISI FINANZIARIA

28. Descrizione delle spese dei vari articoli dell'atto:	
29. Quantificazione della spesa complessiva per l'attuazione dell'atto sul Bilancio regionale:	
30. Tipi di risorse utilizzate per il finanziamento dei costi dell'atto:	<i>Proprie/Statali/Comunitarie/Indebitamento ...</i>
31. Funzione Obiettivo in cui si inserisce l'intervento:	
32. Unità Previsionale di Base alla quale/quali saranno attribuiti i costi dell'atto:	
33. Esercizi finanziari che saranno interessati dall'atto:	
34. Reperimento della copertura finanziaria per il primo anno di entrata in vigore dell'atto:	<i>Nuove o maggiori entrate/Fondo speciale ad hoc/Fondo speciale globale/Riduzione UPB già autorizzate</i>

Sezione Analisi e istruttoria documentale

ANALISI E ISTRUTTORIA DOCUMENTALE – ATTO N.

V – ANALISI FINANZIARIA

35. Analisi delle nuove o maggiori entrate (se previste):	
36. Indicazione e quantificazione nel caso che la copertura finanziaria derivi da una riduzione di una o più preesistenti UPB già autorizzate:	
37. Modalità di copertura negli anni successivi al primo:	
38. Strumenti di controllo:	

ANALISI E ISTRUTTORIA DOCUMENTALE – ATTO N.

VI – SCHEMA FINANZIARIO – CONTABILE


39. Individuazione e classificazione delle spese:	
40. Copertura finanziaria:	

ANALISI E ISTRUTTORIA DOCUMENTALE – ATTO N.

FIRME

<i>Gli istruttori</i>

<i>Il Responsabile di Sezione</i>
<i>Il Responsabile del Processo</i>
<i>Data</i>	



Regione Umbria

Consiglio Regionale

Processo Legislazione e Studi

ANALISI DELLA POLITICA PUBBLICA – ATTO N.

DATI IDENTIFICATIVI

Tipo atto	
Numero atto	
Proponente	
Titolo	
Pervenuto al Consiglio il	
Legislatura	
Istruttori	
Data istruttoria	

Schematizzazione della proposta di legge



ANALISI DELLA POLITICA PUBBLICA

ATTUAZIONE DELL'ATTO						
SOGGETTO ATTUATORE			TIPO DEL PROVVEDIMENTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	TEMPI DI ATTUAZIONE	
REGIONE	ALTRI ENTI	Altri soggetti			PREVISTI	EFFETTIVI

ANALISI – DELLA POLITICA PUBBLICA – ATTO N.

FIRME

<i>L'istruttore</i>	<hr/>
<i>Il Responsabile di Sezione</i>	<hr/>
<i>Il Responsabile del Processo</i>	<hr/>
<i>Data</i>	



Regione Umbria
Consiglio Regionale

Processo Legislazione e Studi